

MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DA FORGIATURA MORANDINI SRL AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

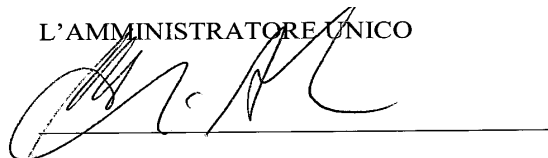
(Rev.06)

Il presente documento è composto da n. 109 pagine

NOTE ALLA REVISIONE	
01	Aggiornato versione codice etico e inserito nuovi reati ex lege 190 del 6 novembre 2012
02	Inserimento nuovi reati ex legge 22 Maggio 2015 n.68 e 27 Maggio 2015 n.69
03	Aggiornamento reati presupposto ex D.Lgs.21/2018, 161/2017, 3/2018, 38/2017.
04	Aggiornamento reati presupposto ex DLGS 107/2018, L.N. 39 /2019 e D.L. 105 /2019 Aggiornamento resti presupposto ex L. 372019 e L di Bilancio 2020 Aggiornati riferimenti alla nuova norma per i sistemi di gestione SSL a UNI ISO 45001
05	Aggiornamento protocolli per nuovi reati tributari e Procedure per eliminare rischi, per particolari reati presupposto, collegati all'epidemia Covid -19
06	Revisionata sezione delle Aree a Rischio del capitolo PARTE SPECIALE II Reati in danno alla Pubblica Amministrazione.

Civate Camuno, 26 Aprile 2021

L'AMMINISTRATORE UNICO



Sommario

LE PREMESSE	4
DICHIARAZIONI DI FORGIATURA MORANDINI SRL.....	6
CODICE ETICO ADOTTATO DA FORGIATURA MORANDINI SRL	7
PUNTO 1. IMPEGNO E MORALITA'.....	8
PUNTO 2. CODICE DI COMPORTAMENTO	8
PUNTO 3. RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI	9
PUNTO 4. PROCEDIMENTO IN CASO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DEL CODICE	9
PUNTO 5. RAPPORTI OGGETTO DEL CODICE	10
PUNTO 6. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO	10
IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA SUA STRUTTURA	12
PARTE GENERALE	12
1) IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	12
2) L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
3) IL SISTEMA SANZIONATORIO	17
PARTE SPECIALE I.....	23
1) Analisi dei rischi.	23
2) Policies, procedure e protocolli.....	27
3) Poteri, deleghe e procure.	27
4) Norme disciplinari.....	28
PARTE SPECIALE II Reati in danno alla Pubblica Amministrazione	29
AREE A RISCHIO	33
DESTINATARI.....	34
OBIETTIVO	34
PROCEDURE SPECIFICHE	35
ATTIVITA' SPECIFICA DELL'OdV	37
PARTE SPECIALE III Reati societari	38
NORME DI COMPORTAMENTO ED APPLICATIVE	40
DESTINATARI:	40
PRINCIPI.	41
PROCEDURE	42
ATTIVITA' DELL'ODV PER QUANTO ATTIENE I REATI SOCIETARI.....	44
PARTE SPECIALE IV Reati in materia di sicurezza sul lavoro	45
Individuazione delle aree a rischio.	47
Le previsioni dell'art. 30 D.Lgs 81/2008 (TU in materia di sicurezza):	48
NORME DI COMPORTAMENTO ED APPLICATIVE	49
DESTINATARI.....	49
OBIETTIVO	49
1. Delega di funzioni	52
2. Organigramma (Preposti - Medico Competente - RSPP - Rapp. Lavoratori)	52
ATTIVITA' DELL'ODV PER QUANTO ATTIENE I REATI IN MATERIA DI	
SICUREZZA SUL LAVORO.	54
PARTE SPECIALE V Reati in materia ambientale.....	56
Individuazione delle aree a rischio:.....	69
NORME DI COMPORTAMENTO ED APPLICATIVE	69
ATTIVITA' DELL'ODV PER QUANTO ATTIENE I COMPORTAMENTI COSTITUENTI	
ILLECITO AMBIENTALE.....	72
PARTE SPECIALE VI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI	
DATI (art. 24 bis D. Lgs. 231/01 - L. n. 48 del 18 marzo 2008).....	74

AREE A RISCHIO.....	77
NORME DI COMPORTAMENTO E APPLICATIVE.....	77
PROCEDURE SPECIFICHE.....	79
PARTE SPECIALE VII REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	
TRANSNAZIONALE - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI	
O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA 81	
AREE A RISCHIO.....	83
DESTINATARI	83
PROCEDURE SPECIFICHE.....	84
PARTE SPECIALE VIII NUOVI REATI EX LEGE 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012.....	85
CODICE DISCIPLINARE FORGIATURA MORANDINI SRL	88
PARTE APPLICATIVA.....	88
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO AI QUALI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE	92
a) Doveri del personale (in generale)	93
b) Doveri del personale/collaboratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. T.U. Sicurezza - D.Lgs 81/2008).....	95
Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai.....	95
PARTE SPECIALE IX NUOVI REATI 231-ELENCAZIONE COMPLETA.....	98
 INTRODUZIONE DI PROCESSI DI CONTROLLO PER NUOVI REATI	
TRIBUTARI... ..	107
 ADATTAMENTO PROTOCOLLO 231 PER GESTIRE IL RISCHIO DI	
PARTICOLARI REATI PRESUPPOSTO IN PERIODO DI	
CORONAVIRUS.....109	

LE PREMESSE

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo 231 (di seguito: D. Lgs 231/2001 o anche solamente “Il Decreto”) con il quale è stata regolamentata *“la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

In virtù di questa normativa gli “Enti” destinatari delle prescrizioni - tra i quali le persone giuridiche e tra queste le società di capitali - potranno essere ritenuti responsabili in relazione a taluni reati posti in essere, nell’*“interesse”* dell’Ente o comunque *“a suo vantaggio”* :

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione od il controllo dello stesso;*
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). ”*

La responsabilità dell’Ente sussiste anche se il reato è stato commesso all’estero, purché nel suo confronto *“non proceda lo Stato del luogo nel quale è stato commesso il fatto”* (art. 4).

Questa responsabilità si somma a quella diretta della persona fisica che ha commesso il fatto (e che continuerà a risponderne secondo le previsioni della legge penale) e tende a coinvolgere nella punizione dei reati gli Enti nell’interesse dei quali siano stati realizzati o che comunque ne abbiano tratto vantaggio. La normativa configurata dal D. Lgs. 231/2001 ha quindi introdotto nell’ordinamento italiano una sorta di autonomo illecito amministrativo dell’Ente e una conseguente sua responsabilità da colpa o carenza organizzativa, sostanzialmente equiparabile alla responsabilità penale. È quindi all’amministrazione della giustizia penale che spetta la facoltà di intervento qualora sia connesso con un reato rientrante nelle tipologie previste dal decreto. Facoltà di intervento che si sostanzia nelle *“sanzioni amministrative”* previste all’art. 9 del decreto e cioè:

- “a) la sanzione pecuniaria;*
- b) le sanzioni interdittive;*
- c) la confisca;*
- d) la pubblicazione della sentenza”.*

L’art. 9 precisa anche quali possano essere in concreto le *“sanzioni interdittive”*, che sono le seguenti:

- “a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;*
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla concessione dell’illecito;*
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi”.*

La responsabilità sorge anche in caso di reato meramente tentato (art. 26).

La ratio della normativa sulla responsabilità degli Enti è quella di stimolare negli stessi comportamenti tesi a prevenire la commissione di reati mediante la costruzione di strutture di controllo, basate su regole interne, l'esistenza, l'adeguatezza e la concreta attuazione delle quali può costituire esimente, cioè non rendere operative le conseguenze della eventuale commissione del reato.

Secondo l'art. 6, in caso di reato commesso da persone in posizione di vertice, *“l'ente non risponde se prova che:*

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

Per quanto riguarda invece le persone sottoposte all'altrui direzione, l'art. 7 conferma la responsabilità dell'Ente *“se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”* e prevede che l'esenzione da responsabilità operi se l'Ente medesimo *“prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Il Decreto prevede che questo Modello di Organizzazione, teso alla prevenzione dei reati, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- b) prevedere specifiche procedure e protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a penalizzare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il decreto prevede altresì che i modelli di organizzazione e gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

*

DICHIARAZIONI DI FORGIATURA MORANDINI SRL

FORGIATURA MORANDINI SRL è una società fondata nel 1970 di proprietà dell'omonima famiglia.

La Società ha ad oggetto la forgiatura di acciai comuni e speciali, lavorazioni meccaniche, trattamenti termici e qualunque lavorazione dell'acciaio e dei metalli in genere; ed ogni attività connessa, complementare ed affine.

Forgiatura Morandini, tenuto conto che fin dalla propria costituzione ha agito coniugando principi di etica ed espansione della propria presenza e competitività sul mercato, ha maturato la decisione di codificare in modo puntuale le condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione dell'attività d'impresa, formalizzando regole di condotta in parte già consolidate in rigide consuetudini, in un **Modello Organizzativo** previsto dal D. Lgs. 231/2001.

FORGIATURA MORANDINI SRL ritiene che l'adozione di tale Modello, ancorchè meramente facoltativo e non obbligatorio, possa costituire uno strumento efficace di ulteriore sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società [soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e di tutti gli altri soggetti in qualche modo coinvolti nella attività dell'impresa (clienti, appaltatori, fornitori, Pubbliche Amministrazioni)], affinché si attengano, nell'espletamento delle proprie attività, a comportamenti corretti e trasparenti nell'intendimento di prevenire il rischio di commissione dei reati, con particolare riferimento a quelli contemplati del D. Lgs. 231/01.

FORGIATURA MORANDINI SRL, in via generale, dichiara di non tollerare comportamenti illeciti di sorta, di qualsiasi tipo e con qualsiasi finalità, poiché tali comportamenti sono contrari ai principi etici ai quali la società si ispira ed ai quali intende attenersi nell'espletamento della propria attività d'impresa.

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 3 agosto 2011.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l'“Appendice integrativa in tema di reati societari” (di seguito le “Linee Guida”) e successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008.

In attuazione alle previsioni dell'art. 6 del Decreto il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, denominato **Organismo di Vigilanza (c.d. ODV)**.

I principi di deontologia aziendale riconosciuti come peculiari da FORGIATURA MORANDINI SRL e dei quali viene pretesa l'osservanza, attraverso l'utilizzo delle procedure e dei controlli previsti nel presente Modello e meglio descritti nella sua parte speciale, sono stati riportati in un apposito **Codice Etico**, adottato dal Consiglio di

Amministrazione della società in data 13.04.2010 e aggiornato in data 13 Novembre 2012 che di seguito viene riportato.

*

CODICE ETICO

CODICE ETICO ADOTTATO DA FORGIATURA MORANDINI SRL

Premesse

La Società è un'azienda che svolge attività di forgiatura di metalli comuni e speciali con tutte le attività annesse e complementari.

Fondata nel 1970 dalla famiglia Morandini, la società, è oggi direttamente ed integralmente controllata dal presidente, e legale rappresentante **ALESSANDRO MORANDINI**; ha una struttura industriale e commerciale con 127 dipendenti.

Forgiatura Morandini Srl ha sede legale a Cividate Camuno (BS) in via dell'Industria 5.

Forgiatura Morandini srl, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio di Forgiatura Morandini, preservandone l'immagine sul mercato.

Il complesso di norme comportamentali, riunite in un testo che viene detto “Codice Etico”, si applica a tutti gli amministratori, ai dirigenti, agli impiegati ed agli operai, nonché ai collaboratori e a coloro che vengono in contatto professionale con Forgiatura Morandini srl a qualsiasi titolo (consulenti, agenti, appaltatori, fornitori e clienti) ed è stato predisposto nell'intendimento di aiutare ognuno di questi soggetti a svolgere le proprie funzioni giornaliere in modo corretto e professionale.

Il Codice sottolinea e promuove i valori nei quali Forgiatura Morandini srl si riconosce ed incoraggia i dipendenti ed i collaboratori a farli propri nella loro attività professionale. Come guida chiara e pratica ai comportamenti che Forgiatura Morandini srl si attende da ciascuno di costoro, il Codice volutamente pone degli standard elevati per tutti i collaboratori, indipendentemente dalla loro posizione e dal luogo nel quale si trovano ad operare.

Il Codice Etico è un vasto complesso di direttive, prescrizioni, procedure e regole che disciplinano l'impegno e la responsabilità di Forgiatura Morandini srl di agire eticamente in ogni aspetto della sua attività, vigilando sul rispetto di queste norme con la necessaria attività di informazione, prevenzione e controllo, assicurando la trasparenza delle operazioni e delle attività poste in essere ed intervenendo con le necessarie azioni correttive, laddove necessario.

Forgiatura Morandini srl dispone di un apposito Organismo di Vigilanza al quale sono assegnate funzioni di garante del Codice Etico. Organismo di Vigilanza e Codice Etico costituiscono i pilastri sui quali si regge il Modello Organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001 con la finalità di prevenzione dei reati individuati in tale testo normativo.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Forgiatura Morandini srl intrattiene relazioni.

*

PUNTO 1. IMPEGNO E MORALITA'

La Forgiatura Morandini srl, fin dall'inizio della Sua attività, ha agito secondo i principi di probità, lealtà ed integrità morale, parallelamente alla ricerca di espansione del proprio business ed alla ricerca di maggiore competitività.

L'etica ha da sempre governato l'azione del personale e degli organi dell'azienda, pertanto e di conseguenza, ogni singolo membro della Forgiatura Morandini si impegna formalmente a seguire le regole di condotta morali dettate dal presente Codice Etico.

La leadership aziendale, vista la posizione, è a maggior ragione tenuta ad essere da esempio a sottoposti e collaboratori nel rigore comportamentale.

Il perseguimento dei migliori obiettivi, nel rispetto dell'etica e della moralità, è principio ispiratore e informatore della politica aziendale della Forgiatura Morandini.

*

PUNTO 2. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ogni componente della Forgiatura Morandini dovrà seguire i seguenti principi ispiratori e dovrà confermare di aver preso coscienza del presente Codice Etico.

La conoscenza e l'osservanza del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano in favore di Forgiatura Morandini sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della Società.

I destinatari dei seguenti obblighi di condotta morale sono tutti coloro che costituiscono il personale e la forza lavoro della Forgiatura Morandini, compresi soggetti non facenti parte direttamente dello stesso ma ai quali l'Azienda conferisce un potere di rappresentanza.

I principi comportamentali consistono in:

- a) seguire pedissequamente le leggi e le normative che regolano la materia oggetto dello statuto e dell'atto costitutivo della Forgiatura Morandini, nonché il Modello Organizzativo.
- b) operare nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti in Italia ed in tutti gli altri Paesi in cui svolge la propria attività.

- c) nell'ambito contrattuale agire sempre con lealtà, probità e onestà.
- d) operare in un clima distensivo all'interno della comunità aziendale.
- e) seguire pedissequamente le normative a tutela del lavoro e dell'ambiente ed astenersi in qualsiasi modo da attività che comportino un conflitto di interessi con l'Azienda.
- e) dare il massimo risalto al concetto e ai valori dell'etica e della morale all'interno dell'Azienda.

*

PUNTO 3. RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI

Forgiatura Morandini riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore fondamentale per il proprio sviluppo. Conseguentemente si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro, nel massimo rispetto di ogni norma di prevenzione e tutela delle persone e della loro professionalità, e con modalità tali da consentire la valorizzazione delle singole attitudini professionali, nella salvaguardia dell'integrità fisica e morale di ogni lavoratore. Di contro Forgiatura Morandini si attende dai propri collaboratori una condotta rispettosa delle persone con le quali viene in contatto, trattando chiunque con equità e rispetto.

Pertanto, i dirigenti, i dipendenti e i soggetti dotati di poteri di rappresentanza dovranno collaborare nella creazione di un ambiente di lavoro fondato sulla comprensione ad ogni livello, dei valori etici e morali ispiratori del lavoro aziendale cercando di prevenire qualsiasi problematica inerente alla violazione degli stessi.

In caso di violazione o di mancata segnalazione di una violazione il dirigente o comunque sovraordinato rispetto all'esecutore dovrà adottare un'immediata azione correttiva anche attraverso il ricorso ad un legale. Il tutto per consentire il reintegro dell'Azienda all'interno della disciplina prevista dal presente codice e dalle normative violate.

*

PUNTO 4. PROCEDIMENTO IN CASO DI ACCERTATA VIOLAZIONE DEL CODICE

Qualsiasi soggetto alla disciplina del presente codice così come in precedenza evidenziato, il quale per qualsiasi ragione venga a conoscenza diretta di un comportamento contrario ai doveri in esso contenuti, ha l'obbligo di segnalare tale fatto al suo immediato superiore oppure nei casi in cui la segnalazione al proprio responsabile non sia efficace od opportuna, all'Organismo di Vigilanza.

La Forgiatura Morandini garantisce l'anonimato del soggetto autore della segnalazione.

A seguito della stessa inizierà un'indagine gestita all'interno dell'Azienda anche con ricorso a consulenti esterni di natura contabile e legale, che si concluderà con una sanzione disciplinare graduata in base alla tipologia e alla gravità del comportamento e della conseguente violazione.

La sanzione conseguente partirà per quanto riguarda i dipendenti da un semplice richiamo verbale per arrivare fino alla risoluzione del contratto di lavoro.

Per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

È fatto inoltre salvo l'eventuale risarcimento dei danni, dei quali Forgiatura Morandini dovesse soffrire per effetto della violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel codice etico.

*

PUNTO 5. RAPPORTI OGGETTO DEL CODICE

Le norme succitate di comportamento riguardano i rapporti interni a Forgiatura Morandini tra dipendenti e i rapporti esterni con clienti, fornitori rappresentanti ed agenti, nonché con l'Autorità Pubblica.

In tale ambito, gli uomini Forgiatura Morandini sono tenuti ad agire nel rispetto delle normative e regolamenti previsti per il settore merceologico scelto.

In tale contesto rientra anche l'attenzione ed il rispetto delle normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello internazionale.

Inoltre Forgiatura Morandini si impegna ad utilizzare fornitori che offrano sufficienti garanzie di lealtà, probità, onestà oltreché rispetto della salute e delle condizioni di lavoro. Massima garanzia riveste per l'Azienda anche la tutela dell'ambiente, pertanto Forgiatura Morandini ha intrapreso il percorso per aderire volontariamente alla norma internazionale UNI EN ISO 14001, questo porterà al rispetto di tutte le norme ambientali e all'applicazione del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.

I soggetti al presente codice sono tenuti al rispetto delle norme di segretezza e protezione dei segreti aziendali della società Forgiatura Morandini e dei soggetti con i quali la stessa entra in contatto.

L'Azienda garantisce inoltre che il suo personale agisce sempre nel massimo rispetto e tutela della privacy e dei dati sensibili e che le procedure adottate perseguono lo stesso obiettivo.

Il personale deve rispettare la regolamentazione aziendale relativa all'utilizzo corretto degli strumenti informatici riportata dalle istruzioni operative, debitamente pubblicizzate. In particolare dovrà astenersi dal navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi od illeciti e comunque estranei alla proprie mansioni contrattuali.

*

PUNTO 6. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO

Forgiatura Morandini si impegna a diffondere il Codice Etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le opportunità a disposizione anche trasmettendolo agli interlocutori d'impresa o allegandolo ai contratti principali.

Il Codice Etico è pubblicato sul sito www.morandini.it.

Tutte le persone inserite a qualsiasi titolo nella struttura di Forgiatura Morandini devono essere in possesso del Codice Etico, conoscere i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice, la funzione Personale predispone e realizza, anche in base alla indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate, a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone; per i neo assunti è previsto un apposito programma formativo, che illustra i contenuti del Codice Etico di cui è richiesta l'osservanza.

L'Organismo di Vigilanza ed il management aziendale sono a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento in merito al Codice Etico.

Competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- comunicare alla Direzione del Personale, per l'assunzione dei provvedimenti opportuni, le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del Codice Etico;
- esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- contribuire alla revisione periodica del Codice Etico: a tale fine l'Organismo di Vigilanza formula le opportune proposte al Presidente ed amministratore unico, che provvede a valutarle e, eventualmente, ad approvarle e formalizzarle.

Ogni variazione e/o integrazione del presente Codice Etico sarà approvata dal Presidente, nella sua veste di amministratore unico e legale rappresentante, e, previa consultazione dell'Organo di Vigilanza, diffusa tempestivamente ai destinatari.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LA SUA STRUTTURA

Forgiatura Morandini ha predisposto il presente Modello Organizzativo dopo aver identificato quelle che allo stato rappresentano aree a rischio e quindi dopo aver identificato le principali modalità di realizzazione dei possibili reati ed infine individuato le possibili procedure di prevenzione e di correzione.

Il Modello Organizzativo è composto dal Codice Etico (A), da una parte generale (B) e da una parte speciale (C) correlata alle diverse tipologie di reato individuate dal Decreto, con particolare attenzione a quelle astrattamente compatibili con il tipo di attività imprenditoriale ed il tipo di organizzazione di Forgiatura Morandini. Questa bipartizione del Modello è stata prevista al fine di consentire una più agevole attività di revisione ed adattamento secondo le circostanze che dovessero presentarsi.

PARTE GENERALE

La parte generale del Modello riguarda:

- a) la descrizione del sistema di gestione finalizzato alla prevenzione di comportamenti criminosi da parte delle persone legate a Forgiatura Morandini;
- b) la composizione ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- c) la diffusione del Modello e l'attività di formazione relativa all'interno dell'impresa;
- d) il sistema di sanzioni per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello.

1) IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dei Responsabili delle singole funzioni e con il supporto di consulenti esterni, ha proceduto alla individuazione delle aree di attività che possono essere esposte al rischio di commissione di quelli tra i reati indicati dalla normativa, che più possono essere compatibili con il tipo di attività industriale e commerciale svolta da Forgiatura Morandini.

Dopo l'identificazione delle aree a rischio c'è stata la raccolta e l'analisi delle procedure di controllo (i Protocolli) esistenti e, a seguire, l'elaborazione della documentazione mancante nell'intendimento di prevenire attività criminose astrattamente compatibili con la specifica attività svolta dall'impresa.

Nella parte speciale sono riportate le procedure di controllo relative ai vari reati individuati.

Per i reati in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente il presente Modello Organizzativo fa riferimento al sistema di gestione per la qualità, a quello per l'ambiente e la sicurezza ed alla relativa documentazione (Manuale, Procedure, Istruzioni Operative, ecc.).

Il sistema di gestione aziendale è inoltre costituito da:

- un Codice Etico portante le linee di orientamento e di comportamento generale;
- un organigramma aziendale finalizzato alla conoscibilità della struttura organizzativa della società per una chiara e trasparente delimitazione delle funzioni e dei ruoli anche ai fini dell'obbligo di riferire (reporting);
- l'adozione di procedure
- l'individuazione dei meccanismi di controllo delle risorse finanziarie, soprattutto nelle aree a rischio come individuate nella parte speciale.

Il sistema di gestione aziendale ha anche lo scopo di perseguire:

- una netta divisione dei ruoli ai fini di evitare che interi processi vengano gestiti da una sola persona, realizzata attraverso la distinzione tra chi inizia il processo, chi lo esegue e chi ne controlla la conclusione;
- una totale verificabilità di ogni operazione relativa al processo da perseguire attraverso una documentazione che consenta di avere accesso conoscitivo, in qualsiasi fase, all'operazione in corso, con riscontro sullo stato dell'operazione stessa e sulle ragioni che hanno portato al suo compimento.

2) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Forgiatura Morandini srl ha istituito, allo scopo di monitorare i comportamenti di prevenzione e di rispetto del Modello e delle procedure, un apposito Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), secondo le previsioni dell'art. 6 del Decreto.

Tale Organismo, che è munito di appositi poteri di iniziativa e di controllo, nello svolgimento dei compiti che gli competono potrà avvalersi sia delle funzioni interne che di consulenti esterni.

2.1 Composizione e funzionamento

L'OdV di Forgiatura Morandini srl ha struttura Collegiale ed è composto di tre Membri, nominati con una delibera del Consiglio di Amministrazione che ha anche individuato il Presidente di tale organismo e determinato anche le risorse finanziarie (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per l'espletamento del suo incarico.

I membri dell'OdV di Forgiatura Morandini srl sono stati così individuati:

- un professionista esterno, esperto in tematiche contabili e aziendali e di implementazione e verifica del sistema;
- un professionista esterno, esperto di tematiche legali;
- un professionista esterno esperto in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro nonché in materia di sicurezza ambientale con specifica esperienza in ambito di controllo e verifica del sistema.

Detti soggetti sono stati scelti per la loro esperienza specifica, per i requisiti di autonomia, professionalità che offrono e per le loro specifiche competenze e capacità anche in campo

ispettivo e di controllo. Essi dureranno in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa.

In caso di sopraggiunta indisponibilità o di rinuncia il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla reintegrazione dell'OdV. I nuovi nominati scadranno unitamente a quelli in carica.

L'OdV è un organismo autonomo ed indipendente: esso è collocato in posizione di vertice e riferisce direttamente all'Organo Amministrativo. In caso di inerzia dell'Organo Amministrativo, l'OdV si rivolgerà all'assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti del caso e, in caso di inerzia anche di questo consesso, si rivolgerà al Collegio Sindacale, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

2.2 Cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza

Costituiscono motivi di ineleggibilità o di decadenza se eletti:

- 1) le relazioni di parentela, coniugio o affinità con membri del Consiglio di Amministrazione o con persone che hanno funzioni di rappresentanza della società; le relazioni di parentela coniugio o affinità con persone che esercitano funzioni di controllo sulla società, quali i sindaci e la società di revisione;
- 2) i conflitti di interesse, anche potenziali, con la società e con eventuali società collegate;
- 3) le circostanze di cui all'art. 2382 CC.¹;
- 4) l'essere indagati per uno dei reati previsti nel Decreto
- 5) l'essere stati condannati (o aver patteggiato) anche non definitivamente, per uno dei reati previsti nel Decreto;
- 6) l'essere stati condannati (o aver patteggiato) con sentenza anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2.3 Riunioni, deliberazioni e regolamento interno

L'OdV provvederà alla stesura di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, fermo restando che dovranno essere previste riunioni periodiche (almeno tre nell'anno) e dovranno essere tenuti i verbali delle riunioni, nelle quali le decisioni dovranno essere assunte a maggioranza.

2.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV sono attribuite:

- le funzioni istituzionali di vigilanza sul rispetto del Modello da parte dei destinatari, in rapporto alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- il monitoraggio delle attività di attuazione e aggiornamento del Modello;

¹ **Cause di ineleggibilità e di decadenza.** Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- il controllo dell'adeguatezza del Modello e della sua efficacia nel prevenire i fatti che possono costituire reato.

Sotto il profilo operativo all'OdV è attribuito il compito di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio;
- verificare periodicamente l'effettivo rispetto delle procedure e dei controlli previsti dal Modello Organizzativo oltre che del Codice Etico;
- predisporre sulla base di tali verifiche un rapporto da presentare all'Organo Amministrativo, che evidenzi le problematiche riscontrate e, se opportuno, suggerisca le azioni correttive da intraprendere;
- coordinare le altre funzioni aziendali, anche mediante incontri debitamente riportati in processi verbali, nonché lo scambio di informazioni ai fini dell'individuazione di eventuali circostanze sopraggiunte che possano aumentare i rischi di commissione di atti illeciti;
- promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello, per la informazione e comunicazione delle relative norme e direttive al personale, anche promuovendo attività di aggiornamento.

L'OdV potrà avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, del supporto sia delle varie strutture aziendali sia di Consulenti esterni. Esso inoltre ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ed a tutti i soggetti operanti nella struttura; con la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai responsabili e dal Collegio Sindacale.

L'OdV, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dispone di risorse finanziarie adeguate il cui stanziamento è approvato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 Reporting dell'OdV agli Organi della Società

L'OdV comunicherà almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto dal quale risulti sia l'attività svolta, sia quella che si prevede di svolgere nell'anno successivo, con il rendiconto relativo all'impiego delle risorse in dotazione.

Inoltre l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale:

- ogni quattro mesi:
 - a) sullo stato di avanzamento del programma, con le eventuali modifiche resesi necessarie nel frattempo;
 - b) sull'attuazione del Modello in generale e sulle verifiche che sono state eseguite;
- immediatamente:
 - a) su qualsiasi problema rilevato in ordine all'applicazione del Modello;
 - b) su violazioni del Modello.

L'OdV ha obbligo di informare per iscritto il Collegio Sindacale, nonché il Consiglio di Amministrazione, chiedendo la convocazione dell'Assemblea dei Soci, qualora la violazione emersa riguardi i vertici della società.

Gli incontri tra OdV, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto, con verbali che andranno conservati a cura dell'OdV.

2.6 Flusso informativo nei confronti dell'OdV

La società dovrà comunicare all'OdV ogni notizia, anche proveniente da terzi e riconducibile all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In particolare:

1) I soggetti tenuti all'osservanza del Modello dovranno informare il proprio superiore gerarchico e/o l'OdV di qualunque evento che possa dare vita ad una responsabilità amministrativa in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

I Dirigenti ed i responsabili di funzioni direttive sono tenuti a segnalare all'OdV, obbligatoriamente e senza indugio:

- ogni comunicazione, notifica ed intervento dell'Autorità Giudiziaria, o di organi della Polizia Giudiziaria o di altra autorità inerenti ad indagini per i reati di cui al D.Lgs 231/2001 (ancorchè nei confronti di ignoti), qualora tali indagini coinvolgano - a qualsiasi titolo - la Società, i suoi dipendenti ed i suoi collaboratori, anche esterni;
- ogni documento ed ogni possibile notizia inerente l'esistenza di procedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità Giudiziaria, con dettagliata esposizione delle misure adottate, nonché degli eventuali provvedimenti di archiviazione, qualora si tratti di fatti costituenti taluni dei reati previsti dal D. lgs. 231/01 o comunque di violazione del presente modello e delle sue procedure;
- ogni rapporto dei responsabili delle aree aziendali a rischio dai quali potrebbe emergere l'esistenza di fatti con profili di criticità rispetto alle previsioni del Decreto e del presente Modello Organizzativo;
- qualsiasi pendenza di procedure nei confronti di persone legate alla Società, per fatti previsti come reato nel Decreto.

Le segnalazioni andranno effettuate dal personale interno o tramite il diretto superiore o tramite diretta segnalazione all'OdV, qualora la segnalazione indiretta non abbia sortito effetto o non sia opportuna; dai collaboratori o referenti esterni mediante diretto contatto con l'OdV.

Le segnalazioni dovranno essere fatte per iscritto e non potranno essere anonime. La società garantisce la riservatezza a coloro che abbiano fatto le segnalazioni e ogni tipo di tutela atta ad evitare ritorsioni, fatte salve le azioni per accuse erranee o di mala fede.

Tutti i dati acquisiti dalla società o dall'OdV nel corso ed a causa di questo flusso informativo tra funzioni aziendali e OdV, saranno trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. La società ha istituito un canale informativo dedicato per facilitare il flusso delle informazioni da e per l'OdV, identificato nella casella di posta elettronica "**organismo.di.vigilanza@morandini.it**".

2) L'OdV, ricevute le informazioni, svolgerà riservatamente una istruttoria atta a verificare la fondatezza della segnalazione, con possibilità di sentire anche personalmente l'autore

della stessa o il presunto responsabile. Tutte le segnalazioni, ivi comprese quelle rimaste senza seguito, verranno conservate in apposito archivio, accessibile solo all'OdV.

Qualora l'OdV accerti l'esistenza di comportamenti in violazione del Modello Organizzativo, prenderà gli opportuni contatti con il Responsabile delle Risorse Umane per l'applicazione delle opportune misure disciplinari. Il Responsabile delle Risorse Umane a sua volta dovrà segnalare all'OdV ogni procedimento o provvedimento disciplinare avente ad oggetto specifico la violazione del presente Modello Organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci hanno la facoltà di convocare in qualunque momento l'OdV. Per contro l'OdV può chiedere la convocazione dei predetti organi in via di urgenza, ove se ne presenti la necessità.

3) IL SISTEMA SANZIONATORIO

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per il caso di violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico è espressamente richiesta dal D.Lgs. 231/01, all'art. 6, quale condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Le sanzioni saranno applicate anche prescindendo dall'esito di eventuali procedimenti penali, quale violazione comunque di regole di condotta assunte dalla Società in piena autonomia, a prescindere dal tipo di illecito che possa originarsi dalla violazione del Modello Organizzativo.

Il meccanismo sanzionatorio opera in conformità a quanto già previsto all'interno della società in materia di norme disciplinari, nel rispetto delle disposizioni dei Contratti Collettivi e delle prescrizioni legislative applicabili. Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alla direzione aziendale ed alla funzione preposta alla gestione delle risorse umane, la quale provvederà anche ad idonee modalità di pubblicazione e diffusione del sistema sanzionatorio contenuto nel Modello Organizzativo.

Il tipo e l'entità delle misure sanzionatorie si determinano sulla scorta:

- della intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- dal comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- dalle mansioni e dall'inquadramento contrattuale del lavoratore;
- dalla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti l'addebito;
- dalle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

3.1 Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

Il dipendente della società che non ottemperi alle norme ed alle procedure previste dal presente Modello Organizzativo e dal Codice disciplinare in esso incluso contravviene all'obbligo di diligenza sul posto di lavoro che è posto a suo carico tra l'altro dall'art. 2104 del Codice Civile e lede il rapporto fiduciario con la società nella sua qualità di datore di

lavoro, ferma restando la rilevanza degli eventuali inadempimenti anche sotto il profilo delle prescrizioni e previsioni di legge poste dalla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (ex D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).

I comportamenti dei lavoratori dipendenti della società che rappresentano la violazione del Modello Organizzativo e delle regole comportamentali in esso contenute, costituiscono illecito disciplinare e giustificano l'avvio delle procedure disciplinari e sanzionatorie di seguito individuate.

Le sanzioni irrogabili vanno viste all'interno del sistema disciplinare generale collegato al rapporto di lavoro e verranno applicate nel rispetto delle previsioni e delle procedure dell'art. 7 Legge 300/70, di eventuali normative speciali applicabili e dei Contratti Nazionali di settore applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello Organizzativo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono di seguito descritti:

Provvedimento Disciplinare	Mancanza disciplinare
Rimprovero scritto	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: - l'inosservanza delle procedure o prassi aziendali dalle quali però non derivi pregiudizio alle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; - l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come a rischio; - la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV; - l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello.
Multa	Vi incorre il lavoratore, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: - recidiva, nei precedenti due anni, in una delle violazioni di lieve entità che siano state più volte contestate con irrogazione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto; - violazione, nello svolgimento dell'attività di lavoro nelle aree considerate a rischio e comunque nei luoghi di lavoro, delle prescrizioni del Modello.
Sospensione dal Servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nei luoghi di lavoro ed anche nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse dell'Ente, arrechi danno all'Ente stesso, o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei

	beni dell'azienda, ovvero commetta qualsiasi mancanza che comprometta o rechi pregiudizio lieve alla salute ed alla sicurezza del posto di lavoro, creando una situazione di potenziale pericolo per sé e/o per i colleghi.
Trasferimento per punizione	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del Modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
Licenziamento con Indennità sostitutiva di preavviso	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del Modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001 e/o determinazione di situazioni di sensibile pericolo e rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione ad Ente delle misure previste dal Dlgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per l'Ente stesso e determinazione di situazioni di grave e considerevole pericolo e rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.2 Misure nei confronti di Dirigenti

Qualora emergano violazioni da parte di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, delle procedure previste dal presente modello o pervenga notizia di comportamenti del pari costituenti violazioni del modello predetto, la società applicherà nei confronti dell'autore della condotta censurata le misure più idonee nel rispetto della legge e del CCNL per i dirigenti di azienda industriale. Se la violazione del Modello sia tale da far venir meno il rapporto fiduciario la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

3.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori della Società l'OdV comunicherà la notizia della violazione all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari ed assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la sospensione dalla carica e la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione, oltre al risarcimento degli eventuali danni.

3.4 Misure nei confronti di Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV comunica al Presidente del Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione la notizia della commessa violazione del Modello. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari ed assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni che potranno comprendere la sospensione dall'incarico, la revoca e sostituzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

3.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni, consulenti, appaltatori e fornitori

Coloro che pongano in essere, nell'esercizio delle loro attività, comportamenti in contrasto con le prescrizioni del presente Modello potranno essere sanzionati con l'interruzione del relativo rapporto. Apposite clausole risolutive espresse andranno all'uopo inserite nei contratti di collaborazione, di consulenza, di appalto e di fornitura.

4) Formazione e diffusione del Modello

Una efficace attuazione del Modello presuppone una adeguata conoscenza e quindi una apposita diffusione sia all'interno della società che presso i terzi che intrattengono comunque rapporti con la società stessa.

Tutto il personale, gli Amministratori, i collaboratori ed i partner della Società dovranno avere piena consapevolezza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che Forgiatura Morandini si prefigge con l'adozione del presente Modello.

Per questo scopo l'OdV, in cooperazione con le funzioni aziendali competenti, elabora programmi di informazione e di formazione per il personale interno, con approfondimenti differenziati in relazione al diverso grado di coinvolgimento dei destinatari delle attività a rischio.

L'OdV quindi:

- a) definisce il contenuto delle comunicazioni periodiche ai dipendenti ed agli organi societari per formare e mantenere le conoscenze di base sulle linee direttive ed i principi del Modello;
- b) cura le opportune attività formative (corsi);
- c) predispone la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti ed aggiornamenti in merito al funzionamento del Modello.

In occasione della nomina dell'OdV verrà tenuto un incontro con i vertici aziendali per l'illustrazione del Modello, delle procedure interne e della presentazione della struttura e della dinamica aziendale.

La diffusione iniziale del Modello avverrà nei confronti di tutto il personale con trasmissione documentata rilasciando ricevuta di ritorno.

Il Modello (unitamente al codice etico) sarà inserito nell'intranet aziendale e consegnato a mano al personale che non fa uso di internet.

Ai terzi (fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, partner) i responsabili di funzione aventi contatti con gli stessi forniranno apposite informative relative agli impegni deontologici ed ai principi adottati dalla Società in applicazione del Modello.

L'impegno da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società al rispetto dei principi del Modello dovrà essere previsto in apposita clausola contrattuale a pena di risoluzione del contratto stipulato.

4.1 formazione del personale e informazione dei collaboratori esterni, fornitori e partner

La formazione del personale sarà organizzata a diversi livelli come di seguito riportato:

a) personale direttivo e con rappresentanza della società
si svolgerà un generico corso di base finalizzato all'illustrazione:

- del quadro normativo di riferimento (caratteristiche dei reati, conseguenze derivanti dalla loro commissione e funzione del modello in tale contesto);
- del modello e delle linee di condotta e dei principi in esso previsti, da osservare nello svolgimento della propria attività;
- dei ruoli e delle responsabilità derivanti dall'inosservanza del modello e dei relativi protocolli;
- degli obblighi di trasmissione all'ODV di informazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

b) personale operante in specifiche aree a rischio
oltre al corso generico di base descritto al punto a) che precede, verrà organizzato un corso di approfondimento sulle novità rilevanti che riguardano sia il Decreto sia il Modello secondo la cadenza periodica stabilita dall'ODV. In particolare questo personale dovrà essere informato adeguatamente su tutte le procedure operative implementate dalla società in conformità al presente Modello.

c) altro personale
verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti assunti nel momento di adozione del modello organizzativo; successivamente in occasione di ogni nuova assunzione. In ogni caso, il Modello e il Codice Etico verranno divulgati a mezzo di intranet aziendale e in caso di innovazioni, queste verranno comunicate con e-mail o a mani del personale che non utilizza internet. La parte generale del Modello, comprensiva del Codice Etico, sarà anche inserita sul sito www.morandini.it.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e deve essere documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all'ODV dei nominativi dei presenti o attraverso altre forme atte a dimostrare l'effettivo svolgimento dei corsi.

d) terzi esterni alla Società
I partner commerciali, i collaboratori esterni ed i fornitori riceveranno informazioni sui principi, le politiche e le procedure di attuazione del Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che potranno essere adottate dalla società e alle quali la società potrà chiedere sia data formale accettazione.

Periodicamente la società procederà sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza a verifiche degli atti posti in essere più rilevanti e sui principali contratti, e controllerà il

grado di coerenza tra prescrizioni del Modello ed i comportamenti concreti dei loro destinatari.

Annualmente sarà verificato il funzionamento del modello secondo le modalità che saranno precisate dall'OdV, con l'analisi di tutte le segnalazioni pervenute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, con verifiche ed interviste a campione.

In esito alle verifiche l'OdV predisporrà un rapporto che sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione della società in concomitanza con il rapporto annuale dell'OdV. In tale documento saranno individuate eventuali criticità e le eventuali azioni da intraprendere per porvi rimedio.

*

PARTE SPECIALE I

Introduzione

1) Analisi dei rischi.

L'analisi dei rischi per l'impostazione del presente Modello Organizzativo è stata effettuata attraverso una dettagliata valutazione delle attività e dei processi aziendali in essere, al fine di individuare le attività a rischio di reato rilevante ai sensi del D.Lgs 231/2001, di considerare l'adeguatezza dei sistemi di controllo ad essi contrapposti, di analizzare i rischi residuali, di individuare eventuali aree di miglioramento e di formulare piani di azione per l'ottimizzazione dei controlli.

Questa analisi è stata effettuata esaminando la documentazione della Società e conseguentemente con il metodo delle interviste nei confronti dei responsabili delle funzioni individuate come più a rischio, nonché con consulenti esterni appartenenti all'area ambientale e della sicurezza sul lavoro. Per quanto attiene in particolare la sicurezza sul lavoro, anche in linea con le previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, si è tenuto conto della situazione emergente dal Documento di Valutazione dei rischi relativi, stilato nei termini originari previsti dalla normativa, munito di data certa. A tale documento verrà fatto riferimento nella parte speciale relativa all'art. 25 Septies; materialmente il documento non verrà allegato al presente Modello Organizzativo, ma si trova custodito presso l'Ufficio del RSPP, delegandosi a quest'ultimo ogni opportuno e debito aggiornamento.

L'attività di mappatura dei rischi, con riferimento alle modalità concrete della struttura industriale e commerciale della Società, ha evidenziato, alla luce della elencazione dei reati presupposto individuati dal D.Lgs. 231/2001 possibili processi a rischio rilevanti per la realizzazione dei seguenti illeciti:

Art. 24 D.Lgs. 231/01 – Art. 25 D.Lgs. 231/01

- indebita percezione di erogazioni;
- truffa in danno dello Stato o di Ente Pubblico;
- truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche;
- concussione;
- corruzione.

La Società non partecipa - allo stato - a gare di appalto pubblico con la conseguenza che i contatti ed i rapporti di Forgiatura Morandini con la P.A. sono di natura ordinaria e riguardano rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, l'Amministrazione Giudiziaria, le PP.AA. per gli adempimenti connessi con l'amministrazione del personale dipendente, Autorità ed Organismi di Vigilanza, Enti Locali per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, Autorità ispettive nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro nonché ambientale.

Solo limitatamente a tali rapporti con la P.A. si ritiene che possano essere ipotizzati in astratto i presupposti per i reati di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, che verranno quindi espressamente considerati nella **Parte Speciale II** di questo Modello Organizzativo.

Articolo 24-bis

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

L'art. 24, co. 3 del D. Lgs. 231/01 sanziona infine l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati. In particolare:

- documenti informatici: l'art. 491-bis c.p. estende la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476 - 479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Con la Legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione anche ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera

medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-bis);

- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, co. 1);
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64-quinquies e 64-sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costituente della banca di dati (artt. 102-bis e 102-ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (art. 171-bis);
- se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171-ter, lett. a, b, c, d e f);
- la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-ter, lett. e);
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo ad facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171-ter, lett. f-bis e h);
- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181-bis, co. 2) (art. 171-septies);
- la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies).

L'attività svolta da Forgiatura Morandini non è prettamente informatica; tuttavia la società è dotata di un sistema informatico in rete per la migliore gestione della propria attività cosicché è stato preso in considerazione anche il rischio di commissione dei reati di stampo

informatico e telematico sopra menzionati. Tale rischio è stato considerato nella **parte speciale V** del presente Modello Organizzativo.

Articolo 24 ter

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (416 bis);
- scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

La responsabilità dell'ente è prevista anzitutto in relazione alla generica figura dell'associazione per delinquere, che si caratterizza per il mero scopo degli associati di commettere più delitti: al riguardo, è opportuno evidenziare che tra i reati scopo dell'associazione, può rientrare qualsiasi delitto, quali, ad esempio, la truffa, i delitti tributari, i delitti ambientali, il riciclaggio, la corruzione, i delitti societari, ecc. La punibilità dell'Ente è oggi peraltro espressamente estesa anche alle associazioni che perseguano lo specifico scopo di realizzare il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ovvero, nella forma transnazionale, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri e del traffico di migranti. Il rischio di commissione da parte dell'Ente dei reati sopra considerati è stato valutato nella **parte speciale VI** del presente modello organizzativo.

Articolo 25 ter

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2362 c.c.);
- Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2633 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.);

La Società non è quotata in borsa.

Escludendo quindi i reati che hanno come presupposto tale requisito, per gli altri si ritiene non possano essere esclusi, in via di principio e di ipotesi, fatti astrattamente configurabili

come presupposto per i reati previsti dall'art. 25 ter. Conseguentemente tali fatti verranno espressamente considerati nella **Parte Speciale III** di questo Modello Organizzativo.

Articolo 25 septies

Reati connessi con la sicurezza sul lavoro e quindi:

- a) omicidio colposo per violazione delle norme infortunistiche;
- b) lesioni personali gravissime per violazione delle norme infortunistiche.

Stante l'importanza dell'argomento e la vigenza del D.Lgs. 81/08 e stante altresì la natura colposa delle responsabilità connesse a questi reati, la materia della sicurezza sul lavoro viene considerata area a rischio particolare e quindi tale materia verrà trattata nella **Parte Speciale IV**, con impegno di costante aggiornamento dei protocolli alla luce della normativa, con monitoraggio periodico sia delle rischiosità rilevate, sia delle pratiche e delle procedure di prevenzione.

Infine, benchè alla data di redazione di questo Modello Organizzativo non esista ancora una formale estensione del D.Lgs. 231/2001 ai reati ambientali, stante l'emanazione in sede comunitaria della Direttiva 2008/89 CE sulla tutela penale dell'ambiente, tale materia verrà comunque trattata nella **Parte Speciale V** del presente Modello Organizzativo.

2) Policies, procedure e protocolli.

La Società opera attraverso una serie di disposizioni elaborate internamente.

Il processo regolato da un protocollo articolato è quello concernente l'approvvigionamento di materia prima contenuto all'interno del Manuale del Sistema di Qualità Edizione 3 implementato il 30.11.2010 che si trova allegato alla presente parte speciale (Allegato 1) a titolo indicativo e per comodità di riferimento, fermo restando che si tratta di materia oggetto di continua revisione ed integrazione.

Per quanto riguarda i protocolli di sicurezza ed ambiente in uso in Forgiatura Morandini srl si rimanda al DVR e al Manuale SGSSL presso la sede sociale.

3) Poteri, deleghe e procure.

La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna limitazione.

La verticalizzazione delle funzioni comporta un controllo continuo anche sull'operato della dirigenza, del management e dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Al sistema di controllo interno si aggiunge quello esterno istituzionale del Collegio Sindacale.

La sicurezza del lavoro e le problematiche ambientali hanno già tutto il trattamento e le attenzioni previste dalle norme precedenti e vigenti (DPR 547/55, D.Lgs. 626/94 e ora dal

D.Lgs. 81/2008). Risultano presenti in azienda le figure istituzionali per la sicurezza e un delegato alla sicurezza con atto pubblico del 9.12.10.

In aggiunta la Società si è avvalsa e si avvale della consulenza continuativa di esperti professionisti esterni (per la sicurezza sul lavoro e per la tutela dell'ambiente).

4) Norme disciplinari.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti Forgiatura Morandini srl, anche per quanto attiene gli aspetti disciplinari, è regolato dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva, che è il CCNL per i dipendenti dell'Industria Metalmeccanica.

A tale normativa disciplinare fondamentale secondo l'espressa previsione dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 viene ora ad aggiungersi il sistema sanzionatorio specifico per i casi di violazione del Modello Organizzativo, del quale si tratta alla Parte Generale, lettera B) nr. 3.

Onde rispettare le previsioni di specificità, chiarezza e pubblicità previste dall'art. 7 della Legge 300/70, il sistema sanzionatorio complessivamente applicabile ai lavoratori viene riportato in un documento unico definito "Codice disciplinare" integrato con gli opportuni riferimenti alla violazione del Modello Organizzativo.

Tale documento conclude la presente Parte Speciale.

*

PARTE SPECIALE II Reati in danno alla Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Gli articoli 24 e 25 D.Lgs 231/2001 prevedono le seguenti ipotesi di reato:

Art. 24 *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter (se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 *Concussione e corruzione*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

I fatti costituenti reato colà elencati sono previsti e sanzionati dal Codice Penale vigente come segue:

Art. 316-bis *Malversazione a danno dello Stato.*

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse,

non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.*

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 *Concussione.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 318 *Corruzione per un atto d'ufficio.*

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Art. 319 *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.*

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 319-bis *Circostanze aggravanti.*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter *Corruzione in atti giudiziari.*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 320 *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.*

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un

pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 *Pene per il corruttore.*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 *Istigazione alla corruzione.*

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 640 *Truffa.*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.*

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter *Frode informatica.*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

L'articolo 9 del D.Lgs 231/2001 relativo alle sanzioni amministrative prevede:

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. e lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio. Vengono definite aree a rischio quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Ad esempio

- Direzione Amministrativa
- Direzione di Stabilimento
- Direzione Personale

Vengono definite di supporto quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che, pur non intrattenendo rapporti con la P.A. possono agevolare la commissione di reati.

Ad esempio

- Ufficio Contabilità

La società partecipa a gare d'appalto o sub appalto indette dalla Pubblica Amministrazione e, in questo caso viene seguito un rigido modello di controllo sotto la supervisione del Direttore Finanziario di Forgiatura Morandini srl parallelamente alle verifiche, sia certificate che documentali attivate dai vari protocolli di legalità previste dai singoli appalti.

In conseguenza di questo doppio controllo, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio sono state individuate in sede di identificazione dei processi sensibili quali:

- 1) Espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da parte della Pubblica Amministrazione.
- 2) Intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi che possano riguardare la Società quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società stessa.
- 3) Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi a rapporti di qualsiasi genere intrattenuti con soggetti pubblici.

Allo stato quindi appare circoscritto il rischio di commissione dei reati sopra descritti da parte dell'Ente.

L'Amministratore Delegato potrà procedere alla individuazione di eventuali ulteriori aree a

rischio predisponendo gli opportuni provvedimenti operativi, informando poi opportunamente il Consiglio.

NORME DI COMPORTAMENTO ED APPLICATIVE

DESTINATARI

La presente parte speciale è relativa ai comportamenti ai quali sono tenuti:

- Amministratori;
- assemblea dei soci;
- personale dipendente;
- collaboratori esterni.

OBIETTIVO

Scopo di questa parte speciale è far sì che i destinatari, in quanto operanti nelle aree a rischio come sopra indicate, si attengano a regole in linea con le prescrizioni di cui a questo Modello Organizzativo nella sua parte speciale, al fine di prevenire ed evitare il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare gli scopi ai quali tende questa parte speciale del Modello Organizzativo è:

- a) di fornire ai Destinatari, come individuati al punto che precede, le linee guida e le procedure specifiche da seguire per la corretta applicazione del Modello Organizzativo;
- b) di fornire all'OdV quanto necessario per la esecuzione dei controlli e delle verifiche di sua competenza.

È imprescindibile compito e principale dovere di tutti i Destinatari, come sopra individuati, la stretta osservanza del presente Modello Organizzativo ed in particolar modo:

- il codice etico;
- il Manuale del Sistema Qualità ed. 3;
- le procedure interne ed i protocolli debitamente portati a conoscenza dei Destinatari.

I Destinatari, come sopra individuati, che siano alle dipendenze o al servizio della Società hanno espresso divieto:

- 1) di porre in essere dei comportamenti suscettibili di valutazioni penalistiche sotto le fattispecie previste agli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/2001;
- 2) di porre in essere comportamenti che, pur non integrando gli estremi del reato, possano porsi come premesse per la commissione di fatti criminosi alla luce dei predetti articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/2001;
- 3) di porre in essere situazioni nella quale gli interessi della Società confliggano con quelli della P.A. in relazione a quanto previsto negli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/2001.

Ai collaboratori esterni i divieti di cui sopra ai punti 1, 2, 3 devono essere posti in apposite previsioni dei contratti con gli stessi intercorrenti.

I Destinatari di questa parte speciale, come sopra individuati, non potranno in alcun modo e per alcuna ragione:

- a) dare o ricevere denaro da pubblici funzionari in via di elargizione o dazione;
- b) dare o ricevere omaggi e regali al di fuori delle normali pratiche commerciali di cortesia, che superino il valore di € 25. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri (anche in quei paesi nei quali le regalie

rappresentano una prassi diffusa) o a loro familiari che possa incidere sull'autonomia di giudizio degli stessi o comunque assicurare un vantaggio alla Società. L'offerta di omaggi di modico valore deve essere documentata in modo da consentirne la verifica.

- c) promettere vantaggi di qualsiasi natura, comprese le promesse di assunzione in favore di rappresentanti della P.A. che possano provocare le medesime conseguenze di cui al punto precedente;
- d) riconoscere compensi a favore di consulenti e partner non in linea con il tipo di incarico loro affidato;
- e) riconoscere compensi a favore di fornitori che non siano giustificati dal tipo di prestazione di loro competenza;
- f) fornire informazioni non vere o dati artefatti ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare eventuali fondi ricevuti quali finanziamenti, contribuzione da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli previsti dal provvedimento di erogazione.

Conseguentemente ai fini della realizzazione dei comportamenti sopra descritti:

- 1) gli incarichi conferiti ai consulenti dovranno essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e approvati per iscritto dal responsabile dell'area ove si svolgeranno le prestazioni principali del contratto;
- 2) i contratti stipulati con partner e fornitori dovranno essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere approvati dalle competenti funzioni aziendali;
- 3) nessun tipo di pagamento dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 potrà essere effettuato in contanti o in natura;
- 4) ogni dichiarazione resa ad organismi pubblici nazionali o comunitari tesa all'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti dovrà essere assolutamente veritiera ed in caso di ottenimento degli stessi deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 5) i responsabili del controllo delle procedure e della contabilità dovranno porre particolare attenzione agli adempimenti di cui ai punti precedenti segnalando senza indugio all'Odv eventuali situazioni di irregolarità così come il sorgere di eventuali criticità nei rapporti con la P.A.;
- 6) i sistemi aziendali informatici e/o manuali devono consentire la tracciabilità delle operazioni a rischio e consentire di ricostruire per ciascuna di esse:
 - l'esigenza aziendale che ha determinato l'operazione e le relative motivazioni;
 - le parti che partecipano all'operazione;
 - il responsabile dell'operazione interno alla società;
 - le obbligazioni contrattuali assunte dalla società;
 - la generalità dei soggetti esterni cui la società ha affidato servizi di assistenza relativi all'operazione.

PROCEDURE SPECIFICHE

Per realizzare i divieti ed i comportamenti sopra descritti, si devono rispettare i principi procedurali di seguito elencati unitamente a quelli descritti nella Parte Generale del presente Modello.

1) Nomina del Responsabile interno

Coloro che saranno incaricati di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Forgiatura Morandini (dipendenti, organi sociali, consulenti e partner) dovranno essere formalmente investiti di tale incarico con apposita delega (dipendenti e organi sociali) o con apposita clausola nel contratto di consulenza o partnership. Ove necessario, verrà conferita apposita procura scritta.

2) qualunque criticità o conflitto di interesse si evidenzia nel rapporto con la PA deve essere comunicata per iscritto all'ODV.

3) i contratti con i consulenti esterni e i partner devono essere stipulati per iscritto e devono contenere tutte le condizioni e i termini del rapporto comprese clausole concernenti l'obbligo del rispetto del codice etico e del modello organizzativo adottato dalla Società, e contenenti la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel modello della Società e nel D. Lgs. 231/2001.

4) la scelta di consulenti e partner deve avvenire con trasparenza e con l'adozione di criteri di merito ed efficienza.

5) i contratti con consulenti e partner devono contenere la clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme contenute nel codice etico e nel modello organizzativo della società (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

6) i pagamenti non possono mai essere effettuati in contanti o in natura.

7) ogni dichiarazione resa alla Pubblica Amministrazione comprese le autorità competenti per la gestione di pratiche per l'apertura di nuovi siti e stabilimenti, nonché all'autorità giudiziaria deve essere completa e veritiera.

8) i soggetti preposti al controllo degli adempimenti connessi con l'espletamento delle attività da parte di Partner o consulenti devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV ogni emergente criticità o anomalia.

9) in caso di ispezioni giudiziarie, amministrative o tributarie (ad es. relative all'attuazione del D. Lgs. 81/08, accertamenti fiscali, INPS ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò delegati. Il procedimento di ispezione e/o accertamento deve essere verbalizzato in ogni suo momento. Qualora dal verbale emergessero criticità ne deve essere data immediata notizia all'ODV con nota scritta da parte del responsabile designato.

In aggiunta e ad integrazione dei principi sopra descritti verranno applicate le eventuali procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse con le aree a rischio reato.

ATTIVITA' SPECIFICA DELL'OdV

L'OdV dovrà al riguardo di quanto previsto al presente paragrafo provvedere alla predisposizione ed all'aggiornamento di procedure ed istruzioni di base scritte relative:

- a) ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio in genere nei rapporti con la P.A.
- b) verificare, con l'appoggio delle risorse interne, l'eventuale sistema di deleghe in vigore svolgendo le dovute osservazioni;
- c) verificare con l'appoggio delle risorse interne la validità delle clausole contrattuali tese a garantire:
 - la possibilità di effettuare controlli efficaci sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari dello stesso;
 - la possibilità di recedere dal contratto in essere con i collaboratori esterni in caso di violazione delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale effettuando gli opportuni accertamenti;
- e) indicare le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie al fine di individuare l'esistenza di flussi finanziari atipici.

*

PARTE SPECIALE III Reati societari

(art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25 ter prevede le seguenti ipotesi di reato:

- 1) False comunicazioni sociali secondo la dizione dell'art. 2621 c.c. il quale prevede che *“gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé od altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto sino a due anni”*;
- 2) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori secondo la dizione dell'art. 2622 primo comma del codice civile, il quale prevede che: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci od ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.
- 3) Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione: secondo la dizione dell'art. 2624 primo comma del Codice Civile, il quale prevede che: *“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nella relazione od in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione sono puniti, se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto sino ad un anno”*.
- 4) Impedito controllo: secondo la dizione dell'art. 2625 del Codice Civile, il quale prevede che: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comune ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria sino a 10.329 Euro”*.
- 5) Indebita restituzione dei conferimenti: secondo le previsioni dell'art. 2626 C.C. il quale sancisce che *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”*.

- 6) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: secondo le previsioni dell'art. 2627 c.c. il quale sancisce che *“Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto sino ad un anno”*.
- 7) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: secondo le previsioni dell'art. 2628 c.c. il quale sancisce che: *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione sino ad un anno; la stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione sino ad un anno.”*
- 8) Operazioni in pregiudizio dei creditori: secondo le previsioni dell'art. 2629 c.c. il quale sancisce che *“gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.
- 9) Omessa comunicazione del conflitto di interessi: secondo le previsioni dell'art. 2629 bis il quale sancisce che *“l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 nr. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 nr. 58 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”*
- 10) Formazione fittizia del capitale: secondo le previsioni dell'art. 2632 il quale sancisce che: *“Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”*.
- 11) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: secondo le previsioni dell'art. 2633 Codice civile il quale sancisce che *“i liquidatori che - ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.
- 12) Illecita influenza sull'assemblea: secondo le previsioni dell'art. 2636 c.c., il quale sancisce che: *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*
- 13) Aggiotaggio: secondo le previsioni dell'art. 2637 c.c. il quale sancisce che *“chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione*

alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

- 14) Ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità pubbliche di vigilanza: secondo le previsioni dell'art. 2638 del c.c. il quale sancisce che: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle loro funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto od in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.... Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenute ad obblighi nei loro confronti i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predetta autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.*

*

Individuazione delle aree a rischio:

In relazione ai fatti costituenti reato come descritti al punto che precede le aree a rischio sono state individuate come segue:

- 1) predisposizione e redazione del bilancio annuale di esercizio della società e dei relativi allegati;
- 2) predisposizione delle situazioni patrimoniali e delle relazioni periodiche infra annuali;
- 3) la gestione dei rapporti con gli organi di controllo (sindaci) in ordine alla gestione e contabilità;
- 4) operazioni che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e la destinazione degli utili;
- 5) influenza della Assemblea.

All'occorrenza potranno essere individuate ulteriori aree a rischio e cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato, ai quali assumeranno i provvedimenti del caso, informando successivamente il Consiglio.

NORME DI COMPORTAMENTO ED APPLICATIVE

DESTINATARI:

Destinatari della presente parte speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti, i dipendenti, i collaboratori esterni e partner, in qualche modo operanti nelle aree a rischio.

La presente parte speciale è relativa a comportamenti ai quali sono tenuti i Destinatari nella loro attività nelle aree a rischio.

OBIETTIVO:

Obiettivo della presente parte speciale è l'individuazione di regole comportamentali, dirette ai Destinatari, nell'intendimento di favorire con la loro applicazione la prevenzione di comportamenti costituenti reato societario e contemporaneamente di fornire all'OdV degli strumenti di comparazione e di verifica dei comportamenti e delle attività.

STRUMENTI

Strumenti centrali per l'individuazione e la qualificazione dei comportamenti sono:

- a) il codice etico.
- b) Il piano dei conti di contabilità generale;
- c) il manuale del sistema di qualità elaborato dalla Società;
- d) le procedure interne.

PRINCIPI.

I principi fondamentali di comportamento individuati con specifico riferimento alle aree a rischio sono:

1. Evitare di porre in essere comportamenti che possano costituire taluno dei reati societari indicati dall'art. 25 ter del Decreto e sopra riportati.
2. Evitare di porre in essere comportamenti i quali, benchè non siano tali da costituire alcuno dei reati di cui all'art. 25 ter sopra detto possano porsi come presupposto per la loro commissione.
3. Mantenere in ogni occasione comportamenti corretti e trasparenti, assicurando una effettiva adesione alle norme di legge e di regolamento, nonché alle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e di ogni altra comunicazione sociale, nell'intendimento di fornire ai soci, ai creditori ed ai terzi una corretta e chiara rappresentazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società.

In particolare è vietato:

- elaborare, trattare e comunicare dati falsi, incompleti o comunque tali che non rispecchino in modo corretto e trasparente la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società;
 - omettere di comunicare o di segnalare dati ed informazioni corrispondenti al vero e che debbano essere comunicati secondo la normativa in vigore o i regolamenti e le procedure, laddove tali dati riguardano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - disattendere ai principi ed alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale, nel piano dei conti di contabilità generale e nelle policies elaborate in materia contabile, finanziaria ed amministrativa.
4. Attenersi in modo rigoroso alle norme di legge in materia di tutela del capitale sociale e della sua integrità così da preservarne la sua esistenza anche a garanzia dei creditori sociali e dei terzi.

In particolare è vietato:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale da eseguirsi nei casi e con le modalità previste dalla legge;
 - ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva o ripartire riserve che per legge debbono rimanere accantonate;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori;
 - effettuare aumenti fittizi del capitale sociale;
 - in caso di liquidazione ripartire attività tra i soci prima di avere completamente pagato i creditori della società.
5. Agire in modo da garantire il regolare funzionamento degli organi sociali, assicurando e consentendo ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge o comunque in essere, e una corretta formazione della volontà dell'assemblea.

In particolare è vietato:

- impedire, ostacolare o ritardare le attività di controllo della gestione sia interna che da parte dei sindaci;
- influenzare con qualsiasi comportamento scorretto o fraudolento il procedimento di espressione della volontà assembleare.

PROCEDURE

I Destinatari della presente parte speciale, nelle aree a rischio sopra individuate, debbono comunque rispettare le specifiche procedure di seguito individuate:

- a) Per quanto attiene il bilancio e le altre scritture contabili, nell'intento di prevenire condotte in contrasto con i principi di corretta rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società.

a.1) Responsabilità

Tutte le funzioni aziendali coinvolte nell'elaborazione del bilancio di esercizio e delle altre scritture contabili della società (uffici contabilità e amministrazione e loro responsabili) dovranno osservare la presente procedura e segnalare all'OdV qualunque circostanza che possa avere conseguenze sulla procedura stessa (mutamenti organizzativi, modifiche di legge, emissione di nuovi regolamenti interni in materia contabile e finanziaria), per gli aggiornamenti opportuni attraverso i relativi responsabili di funzione.

Sempre all'OdV dovranno essere segnalate eventuali situazioni che non siano espressamente regolate o che si prestino ad interpretazioni dubbie.

L'OdV inoltre organizzerà periodici incontri relativi alla presente procedura, ai quali interverranno i soggetti materialmente tenuti alla sua applicazione.

a.2) Principi generali in materia di contabilità

La società ha adottato un sistema di amministrazione e contabilità teso a garantire una corretta e trasparente evidenza dei fatti di gestione nell'interesse dei soci e dei terzi.

A questo scopo devono intendersi emanate le policies aziendali aventi ad oggetto specifici aspetti contabili.

In virtù di queste istruzioni interne e comunque in esecuzione delle prescrizioni normative le registrazioni e le scritturazioni contabili dovranno basarsi su di

informazioni precise, complete e verificabili e dovranno essere corredate da adeguata documentazione di supporto, che consenta le opportune verifiche.

Le registrazioni contabili quindi dovranno consentire la ricostruzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria della società sia al fine di produrre attendibili “report” all’interno che attendibili bilanci e documenti informativi verso l’esterno. Tutte le rilevazioni contabili devono consentire l’identificazione dei rischi di natura finanziaria per i creditori e per i terzi e consentire l’effettuazione dei controlli.

I funzionari interessati direttamente e cioè:

- il Responsabile della funzione Amministrativa;
- i dipendenti addetti alla contabilità generale;

devono curare la correttezza e la tempestività di ogni rilevazione per garantire la rispondenza del sistema amministrativo contabile agli scopi preventivi della presente parte speciale.

Gli addetti alla contabilità dovranno garantire in ogni momento ai sindaci i dati e i documenti utilizzati nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili al fine di controllarne accuratezza e veridicità.

a.3) Modalità operative

La società per quanto attiene il bilancio e le altre comunicazioni sociali si ispira ai seguenti principi deontologici:

- chiara prospettazione dei dati che ciascuna funzione dovrà fornire alla funzione che predispone il bilancio e gli altri prospetti contabili intermedi;
- rispetto delle tempistiche di consegna di tali dati che tengano il dovuto conto delle scadenze di legge e di quelle interne;
- mantenimento dell’evidenza delle informazioni fornite mediante riporto su schede che comprovino i passaggi delle informazioni stesse;
- responsabilizzazione di tutte le funzioni coinvolte nella elaborazione e trasmissione dei dati contabili parziali al preventivo controllo sulla veridicità dei dati trasferiti mediante esplicita dichiarazione sottoscritta in tal senso;
- tempestività e completezza della bozza di bilancio e dei suoi allegati che vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione per gli adempimenti di legge; tempestività da comprovarsi mediante archiviazione di documenti di avvenuta consegna;
- tenuta di una riunione congiunta del Collegio Sindacale e dell’OdV per la valutazione della bozza di bilancio prima dell’approvazione del bilancio stesso;

a.4) Precetti riguardanti la tenuta della contabilità

- Ogni operazione aziendale deve essere annotata o registrata contabilmente soltanto sulla base di congruo riscontro documentale.
- Il supporto documentale si intende congruo qualora consenta la ricostruzione dell’operazione e dei motivi che vi hanno dato luogo.
- Questo supporto documentale deve essere conservato e sarà a corredo del libro contabile nel quale è stato inserito il dato dallo stesso desunto.
- Tutte le scritture attive o passive devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

b) Per quanto attiene il capitale sociale.

Per quanto attiene le operazioni concernenti acquisizioni, conferimenti, sottoscrizioni od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, distribuzioni di utili devono essere osservate le seguenti procedure:

- la documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve consentire la ricostruzione dei passaggi operativi e deve essere tenuta a disposizione dell'OdV.
- c) Per quanto attiene i rapporti con i consulenti esterni e con i partner.
Per quanto attiene i rapporti con i consulenti esterni e con i partner per quanto riguarda le operazioni a rischio, i relativi contratti devono riportare una clausola espressa che regoli le conseguenze della violazione da parte di tali soggetti delle norme di cui al decreto e al Modello Organizzativo.

ATTIVITA' DELL'ODV PER QUANTO ATTIENE I REATI SOCIETARI

Spetta all'OdV, in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto attiene i reati societari oggetto della presente parte speciale:

- proporre la predisposizione di istruzioni standard relative ai comportamenti da tenersi nell'ambito delle aree a rischio come individuate nella presente parte speciale;
- valutare le segnalazioni specifiche eventualmente effettuate dagli organi di controllo, da terzi o dall'interno della società effettuando gli opportuni accertamenti;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- valutare l'efficacia di tali procedure con riferimento alle loro funzioni preventive.

*

PARTE SPECIALE IV Reati in materia di sicurezza sul lavoro

(art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art.25 septies prevede:

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 nr.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente articolo, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'art. 590, terzo comma del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 per una durata non superiore a sei mesi.

I fatti costituenti reato richiamati sopra sono previsti e sanzionati dal Codice Penale vigente come segue:

Art. 589 Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera C) del decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 *Lesioni personali colpose.*

Chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa sino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 Euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da Euro 500 ad Euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 583 La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un 'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) La perdita di un senso;

3) La perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

*

L'articolo 9 del D.Lgs 231/2001 relativo alle sanzioni amministrative prevede che:

3. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- e) la sanzione pecuniaria;
- f) le sanzioni interdittive;
- g) la confisca;
- h) la pubblicazione della sentenza.
- 4. Le sanzioni interdittive sono:
 - f) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - g) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - h) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - i) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - j) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*

Individuazione delle aree a rischio.

In relazione ai fatti costituenti reato come descritti al punto che precede e sulla scorta delle previsioni e delle indicazioni riportate nel D.Lgs. 81/2008 le aree a rischio sono state individuate come tutte quelle aree di attività nelle quali vengono svolte le prestazioni lavorative dei dipendenti e collaboratori dell'impresa, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati così come individuati all'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 e quindi in ogni ambiente di lavoro della Società.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato il presente Modello Organizzativo si applica in ogni caso:

- 1) a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati ed autonomi della Società;
- 2) a tutti i lavoratori utilizzati dalla Società nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli art. 20 e segg. del D.Lgs. 10 sett. 2003 nr. 276;
- 3) a tutti i lavoratori oggetto di distacco di cui all'art.30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 nr. 276 per i quali la società rivesta la qualifica di distaccatario;
- 4) a tutti i lavoratori a progetto di cui agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs 10 settembre 2003 nr. 276 nonché tutti i lavoratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409 primo comma nr. 3 del codice di procedura civile qualora la loro prestazione venga resa all'interno delle aree della Società;
- 5) a tutti i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell'art. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003 nr. 276

In caso di affidamento di lavori in appalto o in virtù di contratto d'opera con lavoratori autonomi la Società adempirà agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e cioè:

-- effettuerà le verifiche dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

-- fornirà alle imprese ed ai lavoratori autonomi di cui sopra dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate in relazione all'attività della Società stessa;

-- promuoverà il coordinamento e la cooperazione tra gli operatori interessati al fine di evitare interferenze tra i lavori delle diverse imprese e di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto di appalto o di opera.

*

Specificità del Modello Organizzativo secondo l'art. 30 D.Lgs 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le previsioni dell'art. 30 D.Lgs 81/2008 (TU in materia di sicurezza):

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

NORME DI COMPORTAMENTO ED APPLICATIVE

DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono gli Amministratori, i Dirigenti, i Direttori di Sito Produttivo, i Dipendenti, i Collaboratori esterni, gli Appaltatori; in particolare i “Delegati”, i “Preposti”, i “Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione”, gli “Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione”, il “Medico Competente”, i “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza”.

OBIETTIVO

Obiettivo della presente parte speciale è l’individuazione di regole comportamentali dirette ai Destinatari, nell’intendimento di favorire con la loro applicazione la prevenzione di comportamenti costituenti reato ai sensi dell’art. 25 Septies D.Lgs. 231/2008 e degli articoli 589 e 590 del Codice penale e comunque il rispetto più scrupoloso delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e contemporaneamente di fornire all’OdV degli strumenti di comparazione e di verifica dei comportamenti e delle attività.

STRUMENTI

Strumenti centrali per l’individuazione e la qualificazione dei comportamenti sono:

- a) il Codice Etico
- b) il Manuale Ambiente e Sicurezza redatto per quanto attiene l’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme UNI ISO 14001:2015 “Sistema di gestione ambientale” e UNI ISO 45001:2018 “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori”;
- c) le disposizioni interne di Forgiatura Morandini srl relative al rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori;
- d) la normativa sulla sicurezza formata in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
- e) il codice disciplinare;
- f) i protocolli interni specifici in materia di tutela della salute e della sicurezza, di cui i principali (nelle versioni aggiornate) sono riportati nel seguente elenco:
 - documento di valutazione dei rischi;
 - documento di valutazione dei rischi da interferenze (se necessario);

PRINCIPI

I principi fondamentali di comportamento individuati con specifico riferimento alle aree a rischio sono indicati di seguito, fermo restando che preliminarmente ed in via di principio la Società, nella sua qualità di datore di lavoro, si impegna a tenere sempre presenti le norme fondamentali tese a tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed a rispettare gli impegni e gli obblighi posti dalla normativa vigente a carico suo e/o dei soggetti da essa delegati.

In particolare la Società ha ben presente e si impegna a rispettare:

- La norma dell'art. 2087 Codice Civile (tutela delle condizioni di lavoro), secondo il quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- La qualificazione della salute del lavoratore come effettuata dall'art. 2 lettera 0) del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale si intende per salute lo "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità";
- La pratica attuazione delle misure generali di tutela come previste all'art. 15 D.Lgs. 81/2008 e cioè:
 - a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
 - b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecnico produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
 - c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - e) la riduzione dei rischi alla fonte;
 - f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
 - h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - j) il controllo sanitario dei lavoratori;
 - k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - m) l'informazione e formazione adeguate per i dirigenti e preposti;
 - n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - o) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - p) la partecipazione e la consultazione dei lavoratori;
 - q) la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) le misure di urgenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- t) l'uso dei segnali di avvertimento e sicurezza;
- u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- Il principio in virtù del quale le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori;
- Le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 81/08 secondo il quale sono di competenza esclusiva della Società quale datore di lavoro,
 - a) la valutazione di tutti i rischi presenti sui luoghi di lavoro con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 di tale decreto e degli aggiornamenti che si rendessero necessari;
 - b) la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi,
- le disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/08 relativi agli obblighi, agli adempimenti ed alle attività facenti capo alla Società nella sua qualità di datore di Lavoro ed ai Dirigenti della stessa.

PROCEDURE

Già da tempo Forgiatura Morandini srl ha elaborato (e periodicamente aggiornato) indirizzi organizzativi e programmatici per la più efficace attuazione dei precetti normativi ed amministrativi in materia di:

- a) prevenzione incendi e sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti e stabilimenti, oltre che di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro,
- b) salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

*

Con l'emanazione ed entrata in vigore delle più articolate previsioni del D.Lgs 81/2008, Forgiatura Morandini srl ha ritenuto opportuno riorganizzare le strutture/risorse ed i servizi aziendali interni preposti a tutela e salvaguardia dell'ambiente, della prevenzione incendi/sicurezza antincendio e dell'igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, prevedendo dettagliati adempimenti e procedure.

OPERATIVAMENTE:

A) Adempimenti di competenza del datore di lavoro:

- 1) Forgiatura Morandini ha elaborato uno specifico documento di valutazione dei rischi all'interno del quale, tra l'altro, è riportata la mappatura dei rischi, sia quelli generici che quelli specifici legati all'attività ivi svolta.

Il documento di valutazione dei rischi è stato predisposto dal datore di lavoro conformemente alle ultime previsioni di legge (TU Sicurezza, D.Lgs 81/2008).

- 2) Forgiatura Morandini srl ha organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 31 D.Lgs 81/2008) nominato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed il Medico Competente.
- 3) Per la sicurezza dei luoghi di lavoro Forgiatura Morandini srl ha previsto specifiche procedure per la gestione delle emergenze.

B) Organizzazione:

La vigilanza ed il controllo di Forgiatura Morandini srl in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro è esercitato in sede e nei siti produttivi sia per il tramite del legale rappresentante della Società, sia per il tramite di un Delegato alla sicurezza ex art. 16 D.Lgs 81/2008, sia per il tramite di Dirigenti e Preposti.

Questa organizzazione è tesa a tenere costantemente monitorato il livello di efficienza ed efficacia dei sistemi/dispositivi di sicurezza aziendali, oltre che di vigilare sul rispetto - da parte del personale operante presso l'unità produttiva - delle procedure e prescrizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

1. Delega di funzioni

Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza in sede e nelle unità produttive (stabilimenti di Pisogne e Civate Camuno) della Società, il legale rappresentante di Forgiatura Morandini srl, anche nella sua funzione di datore di lavoro (secondo la definizione riportata all'art. 2 lett. (b) del D.Lgs 81/2008) e quindi di soggetto direttamente responsabile anche in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro, ha individuato una figura professionalmente competente, alla quale ha delegato la responsabilità sulle attività ed incombenze (compreso il controllo sul personale operante e/o presente in stabilimento) di spettanza dello stesso datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

La delega è stata attribuita solo per quegli adempimenti espressamente delegabili a norma di legge, restando invece esclusi gli "obblighi non delegabili" richiamati nell'art. 17 D.Lgs 81/2008.

-- Per l'individuazione del Delegato, la Società ha tenuto conto delle specifiche professionalità, competenze ed attitudini dei candidati, che sono state individuate anche in considerazione del ruolo ricoperto all'interno di Forgiatura Morandini.

Dell'atto di delega è stata data tempestiva pubblicità e notizia sia all'interno di ciascuna sede/unità produttiva, che presso gli uffici Istituzionali competenti.

2. Organigramma (Preposti - Medico Competente - RSPP - Rapp. Lavoratori)

- All'interno dei siti di produzione Forgiatura Morandini, sono stati inoltre individuati e nominati dei Preposti ai quali sono state assegnate specifiche funzioni e responsabilità in materia di verifica e controllo che il personale operante esegua ogni attività di lavoro nel rigoroso rispetto delle procedure di lavoro, oltre che delle specifiche prescrizioni e disposizioni di Forgiatura Morandini in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, ivi comprese l'uso dell'abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dal datore di lavoro per l'espletamento delle attività/fasi di lavoro.

In allegato è riportato il prospetto dell'organigramma aziendale in materia di sicurezza con indicazione:

- a) del Delegato (ex art. 16 D.Lgs 81/2008),
- b) dei Preposti (ex art. 19 D.Lgs 81/2008) responsabili delle singole attività lavorative / fasi di lavoro;
- c) del Medico Competente (ex art. 25 D.Lgs 81/2008);
- d) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- e) del Rappresentante dei Lavoratori.

C) Attività di gestione:

1. Riunione periodica

E' prevista almeno una riunione (ex art. 35 D.Lgs 81/2008) del Servizio di Prevenzione e Protezione all'anno, alla quali partecipa:

- a) il Datore di lavoro o in sua assenza il suo delegato ex art. 16 (D.Lgs 81/2008);
- b) il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- c) il Medico competente;
- d) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione si tiene anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio (compresa la programmazione ed introduzione di nuove tecnologie che possano avere riflessi sulla sicurezza), nonché di riesame da Sistema di gestione ISO 45001.

Nel corso delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione si discutono gli argomenti richiamati nell'art. 35 comma 2° e 3° del D.Lgs 81/2008.

2. Sorveglianza sanitaria

E' organizzato un sistema di sorveglianza sanitaria svolto dal Medico Competente in ragione di protocollo annuale formalizzato secondo le prescrizioni e previsioni dell'art. 41 D.Lgs 81/2008.

3. Formazione - informazione del personale

La società prevede e svolge piani di formazione/informazione specifica per il personale dipendente ivi operante.

La formazione è eseguita secondo una procedura specifica.

D) Protocolli:

1. Attività di lavoro

L'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro di Forgiatura Morandini, sono perseguite anche sulla scorta di specifici e dettagliati protocolli finalizzati ad elevare gli standard di sicurezza presso i propri siti produttivi.

Tali protocolli sono periodicamente aggiornati sulla base:

- a) dell'evoluzione tecnologica degli impianti di produzione e di ogni cambiamento all'interno dei siti produttivi interessati dalla singola procedura;
- b) delle indicazioni e valutazioni riportate nel documento di valutazione dei rischi (ex art. 28 D.Lgs 81/2008) e di ogni suo aggiornamento;
- c) delle stesse previsioni e prescrizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sui

luoghi di lavoro.

L'elenco delle procedure vigenti inerenti il lavoro predisposte da Forgiatura Morandini è riportato nel Modello MGSSL.

2. Appalti

In Forgiatura Morandini l'esternalizzazione di alcuni servizi (quali ad esempio il trasporto, la manutenzione impianti, la pulizia) avviene sulla base di ben definite procedure aziendali. Limitatamente agli aspetti connessi all'igiene ed alla sicurezza sul posto di lavoro, lo scopo e la finalità delle procedure sopra richiamate (oltre a quello di garantire la massima trasparenza nella scelta e nella successiva fase di affidamento del servizio appaltato ad imprese terze) è quello di rispettare le prescrizioni e disposizioni di legge (ex art. 26 D.Lgs 81/2008) in materia di appalto, ed in particolare di mantenere sempre un elevato standard di sicurezza negli ambienti di lavoro, compresi quelli direttamente interessati dall'appalto.

E) Controllo:

Il controllo del rispetto delle procedure aziendali in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro è eseguito dal datore di lavoro sia tramite il legale rappresentante, che tramite il Delegato ex art. 16 D.Lgs 81/2008.

F) Registrazione:

Gli atti e le procedure aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, in Forgiatura Morandini sono tutti registrati nei termini che seguono:

- a) la delega di funzione ex art. 16 D.Lgs 81/2008 è conferita in modalità di atto pubblico registrato da notaio;
- b) il Medico Competente è nominato tramite lettera di incarico che è poi protocollata e custodita nei registri della sede/unità produttiva di riferimento. Il nominativo del Medico Competente è altresì registrato nel registro fornitori;
- c) le attività di sorveglianza sanitaria sono registrate direttamente dal medico competente;
- d) di ogni riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione è steso apposito verbale con annotazione della data e sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i partecipanti. Il verbale della riunione è custodito presso l'archivio della sede;
- e) le procedure di lavoro (rif. paragrafo D che precede) sono portate a conoscenza del personale destinatario a mezzo della rete informatica per quanto concerne il personale dotato di postazione per l'uso di videoterminale e mediante consegna di copia cartacea al personale non assegnatario di postazione con videoterminale. Inoltre di ogni procedura la Società effettua una stampa che viene poi firmata in originale e custodita presso la sede sociale.

*

ATTIVITA' DELL'ODV PER QUANTO ATTIENE I REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.

Spetta all'OdV, in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto attiene i reati in materia di sicurezza sul lavoro, oggetto della presente parte speciale:

- mantenere un costante collegamento con il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei Rischi e con le altre funzioni aziendali collegate con la Sicurezza sul posto di lavoro, per gli opportuni scambi di informazioni;
- proporre la predisposizione di istruzioni relative ai comportamenti da tenersi nell'ambito delle aree a rischio a completamento di quelle già in essere, laddove se ne presentasse l'opportunità e la necessità;
- monitorare periodicamente l'efficacia e la congruenza con la normativa vigente delle procedure interne tese alla prevenzione di comportamenti che possano costituire reato ai sensi nella presente parte speciale;
- valutare le segnalazioni specifiche eventualmente effettuate dagli organi di controllo, da terzi o dall'interno della Società, effettuando gli opportuni accertamenti;
- vigilare sull'esistenza di condizioni che garantiscano le opportune autonomie ai soggetti ai quali sono delegate funzioni di sicurezza e prevenzione.

Allegati:

- 1) Organigramma.

PARTE SPECIALE V Reati in materia ambientale

(art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. 121 del 7/7/11)

In attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, il D. Lgs. 121/11 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti in materia ambientale come segue:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Art. 137. Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 6 mesi a 3 anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non

osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di

inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Art. 257. Bonifica dei siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. 2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Art. 259. Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

Art. 260. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

Art. 260-bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 3. Chiunque omette di

compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti. 5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la

tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 279. Sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 27, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

Art. 1)– 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da Lit. 15 milioni a Lit. 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’*Allegato A* del Reg. medesimo e succ. mod.:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all’art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da 3 mesi a due anni e dell’ammenda da Lit. 20 milioni a Lit. 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

3. L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la sanzione amministrativa da Lit. 3 milioni a lire 18 milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Art. 2) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni o con l’arresto da 3 mesi ad 1 anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate degli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire 20 milioni a lire 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 12 mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'art. 4, par. 4, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'art. 6, par. 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'art. 17, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 6) -1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11.2.1992, n.157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di

mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della Sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art.5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica dell'idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2.

Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Art. 3 bis) . – 1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 3. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91 , come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. 5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti. 6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10. 7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Art. 9. Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Art. 8. Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.”.

*

Individuazione delle aree a rischio:

In relazione ai fatti che secondo il novello art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 costituiscono illecito da sanzionare, le aree a rischio sono state individuate come segue:

- 1) attività di smaltimento degli scarti e dei rifiuti di lavorazione, così come di materiali esausti e trattamento di fumi, polveri volatili e vapori;
- 2) attività di trasporto e movimentazione del materiale grezzo o semilavorato dalla sede e/o dalle unità produttive e attività di logistica e distribuzione del prodotto finito, ancorché affidato a soggetti terzi;
- 3) attività di trasporto e smaltimento dei sottoprodotti di lavorazione (materiali inerti);
- 4) attività lavorativa all'interno degli uffici, con riferimento allo smaltimento di rifiuti collegati alle attività amministrative (toner, liquidi lubrificanti, materiali detergenti, carta, batterie e quant'altro) e alle eventuali emissioni acustiche (impianti di condizionamento);
- 5) qualsiasi attività collegata con quelle indicate sopra che possa provocare un significativo deterioramento dell'habitat e dell'ambiente.

All'occorrenza potranno essere individuate ulteriori aree a rischio a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato i quali assumeranno i provvedimenti del caso, informando successivamente il Consiglio.

NORME DI COMPORTAMENTO ED APPLICATIVE

DESTINATARI

Destinatari della presente parte speciale sono gli Amministratori, i Dirigenti, i Direttori di Stabilimento, i Dipendenti, i Collaboratori esterni, gli Appaltatori, in qualche modo operanti nelle attività a rischio.

La presente parte speciale è relativa ai comportamenti ai quali si debbono attenere i Destinatari nella loro attività nelle varie aree a rischio.

OBIETTIVO

Obiettivo della presente parte speciale è l'individuazione di regole comportamentali, dirette ai Destinatari, nell'intendimento di favorire con la loro applicazione la prevenzione di comportamenti costituenti infrazione ai sensi dell'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01 e contemporaneamente di fornire all'OdV degli strumenti di comparazione e di verifica dei comportamenti e delle attività.

STRUMENTI

Strumenti centrali per l'individuazione e la qualificazione dei comportamenti sono:

- a) il Codice Etico;
- b) il piano di emergenza ambientale;
- c) le disposizioni di Forgiatura Morandini relative al rispetto dell'ambiente;

- d) la normativa ambientale formata in particolare dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche;
- e) il codice disciplinare;

PRINCIPI

I principi fondamentali di comportamento, individuati con specifico riferimento alle aree a rischio sono:

- 1) Evitare di porre in essere comportamenti che possano costituire taluno dei fatti indicati nell'art. 25 undecies come illeciti sotto il profilo ambientale;
- 2) Evitare di porre in essere fatti che, benchè non siano tali da costituire alcuno dei fatti indicati nell'art. 25 undecies come illeciti sotto il profilo penale, possano comunque porsi come presupposto per la loro commissione;
- 3) Identificare gli aspetti ambientali della specifica attività d'impresa, nell'intento di stabilire in quale modo i processi produttivi, distributivi e commerciali possano avere impatto sull'ambiente e di definire un criterio di valutazione della significatività/criticità di tali impatti;
- 4) Mantenere in ogni occasione comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente sia all'interno che all'esterno della Società, assicurando una effettiva adesione alle norme di legge e di regolamento, nonché alle procedure interne dettate per la tutela dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento in tutte le sue possibili forme.
- 5) Dare pratica attuazione al principio di precauzione previsto dall'art. 301 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs 152/2006) in prospettiva di uno sviluppo eco compatibile, adottando misure di prevenzione e di intervento alla fonte dell'inquinamento, ispirate all'obiettivo di utilizzare tecnologie meno inquinanti con minore consumo di materiali ed energia.

In particolare è vietato:

- porre in essere comportamenti che possano costituire violazione delle norme vigenti in materia ambientale;
- impedire, ostacolare o ritardare l'attività di controllo, sia interna che esterna, sulle attività a rischio di impatto ambientale.

PROCEDURE

I Destinatari della presente parte speciale, nelle aree a rischio sopra individuate, debbono comunque:

- a) Rispettare e curare che sia rispettato il complesso di normative a tutela dell'ambiente, ivi comprese le prescrizioni codificate nelle procedure interne;
- b) Informare senza indugio il proprio Responsabile di Funzione non appena appaia un rischio per l'ambiente, anche solo potenziale.

L'Alta direzione inoltre dovrà provvedere a:

- c) Definire ed attuare eventuali integrazioni delle stesse procedure e la relativa comunicazione, curando la formazione delle persone (sia interne che esterne) le cui

attività abbiano impatto ambientale significativo, in modo che tale formazione sia sempre congrua rispetto al perseguimento della politica ambientale;

- d) Prevedere un sistema di gestione delle “non conformità”, individuando le opportune azioni correttive e le azioni preventive;
- e) Sensibilizzare e promuovere la comunicazione relativa all’ambiente all’interno ed all’esterno della Società.

Delega di funzioni

Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza in sede e nelle unità produttive della Società, il legale rappresentante di Forgiatura Morandini, anche nella sua funzione di datore di lavoro (secondo la definizione riportata all’art. 2 lett. (b) del D.Lgs 81/2008) e quindi di soggetto direttamente responsabile anche in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro, ha individuato una figura professionalmente competente, alla quale ha delegato la responsabilità sulle attività ed incombenze (compreso il controllo sul personale operante) di spettanza dello stesso datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro e in materia ambientale.

La delega è stata attribuita solo per quegli adempimenti espressamente delegabili a norma di legge, restando invece esclusi gli “obblighi non delegabili” richiamati nell’art. 17 D.Lgs 81/2008.

Per l’individuazione del Delegato, la Società ha tenuto conto delle specifiche professionalità, competenze ed attitudini dei candidati, che sono stati individuate anche in considerazione del ruolo ricoperto all’interno del sito Forgiatura Morandini.

Dell’atto di delega è stata data tempestiva pubblicità e notizia sia all’interno della società, sia presso gli uffici Istituzionali competenti.

Comunicazione interna

Il Personale che individua una situazione che può comportare impatti ambientali significativi, reali o potenziali, ha la responsabilità di darne comunicazione al proprio Responsabile di Funzione.

Ogni Responsabile di Funzione che riceve una comunicazione ambientale ha la responsabilità di comunicarla immediatamente al Delegato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché in materia ambientale. La comunicazione può essere integrata, se opportuno, con la proposta delle azioni da intraprendere.

Comunicazione esterna

- Ogni comunicazione ambientale ricevuta dall’esterno (Autorità Locali, stampa, organi di informazione, etc.) deve essere passata al Delegato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché in materia ambientale, il quale, se opportuno, potrà inviarla al Datore di Lavoro.

Per ogni comunicazione ambientale il Delegato provvederà all’opportuna registrazione, inserendo eventuali azioni-decisioni intraprese e annotazioni.

Art. 301 D. Lgs. 152/06 Attuazione del principio di precauzione

1. In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. 3. L’operatore interessato, quando emerga il

rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

Situazioni di emergenza

La comunicazione ambientale in caso di emergenza è regolata dai Piani di Emergenza e dalle relative istruzioni operative.

Formazione - informazione del personale

La società Forgiatura Morandini, prevede piani di formazione/informazione specifica per il personale dipendente ivi operante.

La formazione è eseguita secondo specifica procedura.

Rapporti con i collaboratori esterni e con i partners

E' compito di Forgiatura Morandini accertare che

- a) ogni attività svolta da esterni (appaltatori ecc.) anche se effettuata in autonomia, si svolga nel rispetto della normativa in materia ambientale;
- b) le attività di trasporto, di logistica e di distribuzione siano effettuate con modalità e con mezzi tesi a minimizzare l'impatto ambientale e in linea con le normative vigenti;
- c) le attività di prelievo e smaltimento dei sottoprodotti e dei rifiuti di lavorazione avvengano nel rispetto delle normative rilevanti;
- d) siano inserite nei contratti con i collaboratori esterni e con i partners clausole espresse che regolino le conseguenze della violazione da parte di tali soggetti delle norme di cui al Modello Organizzativo e dei principi individuati nella presente parte speciale.

ATTIVITA' DELL'ODV PER QUANTO ATTIENE I COMPORTAMENTI COSTITUENTI ILLECITO AMBIENTALE.

Spetta all'OdV in relazione all'osservanza del Modello Organizzativo per quanto attiene la presente parte speciale:

- Proporre e suggerire la predisposizione di istruzioni standard relative ai comportamenti da tenersi nell'ambito delle aree a rischio come individuate nella presente parte speciale;
- Monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei comportamenti costituenti illecito ambientale secondo l'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01;

- Valutare le segnalazioni specifiche eventualmente effettuate dagli organi di controllo istituzionali, da terzi o dall'interno della società effettuando gli opportuni accertamenti;
- Svolgere periodiche verifiche sul rispetto delle procedure interne in materia di protezione dell'ambiente;
- Valutare l'efficacia di tali procedure con riferimento alle loro funzioni preventive;
- Vigilare sull'esistenza di condizioni che consentano la comunicazione tempestiva al Comune, Provincia, Regione e ad ogni altra Pubblica Autorità interessata di fatti costituenti infrazione della normativa di protezione dell'ambiente che possano avere conseguenze dannose per l'ambiente.

PARTE SPECIALE VI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24 bis D. Lgs. 231/01 - L. n. 48 del 18 marzo 2008)

1) art. 615 ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale ipotesi di reato si realizza tramite la condotta di un soggetto che si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- per la fattispecie sopraccitata, la pena è generalmente della reclusione fino a tre anni e il delitto si punisce a querela della persona offesa;
- la pena è, invece, della reclusione da uno a cinque anni e si procede d'ufficio:
 - a) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;
 - c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti;
- la pena è della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni, nonché si procede d'ufficio, se, rispettivamente, l'introduzione abusiva o il mantenimento contro la volontà dell'avente diritto, riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

2) art. 615 quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

L'illecito di cui all'art. 615 quater c.p. si concretizza allorquando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa sino a 5.164 euro.

3) art. 615 quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta messa in atto da soggetto che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a euro 10.329 euro.

4) art. 617 quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale ipotesi di reato consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle sopraccitate comunicazioni;
- i delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 - a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 - c) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

5) art. 617 quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di quei soggetti che – fuori dei casi consentiti dalla legge - installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Si fa presente:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni; mentre della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

6) art. 635 bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale ipotesi di reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede a querela della persona offesa;
- se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

7) art. 635 ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Tale ipotesi di reato è integrata dalla commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

8) art. 635 quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Tale ipotesi di reato si realizza tramite l'attuazione delle condotte di cui all'art. 635- bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da uno a cinque anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

9) art. 635 quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si precisa che:

- si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque;
- la pena è della reclusione da uno a quattro anni;

- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni;
- se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

10) art. 640 quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui chi presta servizi di certificazione di firma elettronica viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno. Si precisa che la pena è della reclusione fino a tre anni.

AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicate, le aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici.

NORME DI COMPORTAMENTO E APPLICATIVE

DESTINATARI

La presente parte si riferisce a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali (amministratori, dirigenti, dipendenti), consulenti, partner.

OBIETTIVI

Obiettivo della presente parte speciale è che i suddetti soggetti si attengano - nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società -, a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati informatici.

In particolare questa parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e procedurali specifici cui gli esponenti aziendali i consulenti e i partner sono tenuti ad conformarsi per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'ODV gli strumenti necessari per svolgere le attività di controllo monitoraggio e verifica.

STRUMENTI

Nell'espletamento della loro attività i Destinatari devono conoscere e rispettare oltre al presente Modello, il Codice Etico e ogni altra normativa interna vigente nella Società.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare nell'espletamento delle attività a rischio i Destinatari compresi anche Consulenti e Partner dovranno rispettare le seguenti regole di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie previste dalle norme sui delitti informatici e di trattamento illecito dei dati;
- astenersi dal tenere comportamenti anche solo potenzialmente idonei a diventare presupposto dei delitti informatici e di trattamento illecito dei dati;
- tenere un comportamento corretto e trasparente nel pieno rispetto di leggi e regolamenti nonché delle procedure aziendali interne nello svolgimento di tutte le attività nell'ambito della gestione e dell'utilizzo di risorse di natura informatica e telematica.

A tale proposito è fatto espresso divieto di:

- utilizzare i personal computer aziendali per attività diverse da quelle connesse all'attività e alle mansioni aziendali. In particolare i personal computer aziendali non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o archiviare comunicazioni o informazioni contrarie alla legge o al buon costume o che siano comunque offensive dell'altrui immagine e/o reputazione;
 - porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
 - installare alcun programma anche se attinente all'attività aziendale senza la preventiva autorizzazione dei vertici aziendali e del responsabile dei sistemi informativi;
 - accedere senza previa autorizzazione ai sistemi informatici di terzi o alterarne in qualunque modo il funzionamento di per sé o al fine di ottenere dati, programmi o informazioni;
- utilizzare per l'accesso al sistema informatico aziendale unicamente i codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere nel rispetto delle scadenze indicate dal Responsabile dei servizi informativi alla periodica modifica della password;

A tale proposito è fatto espresso divieto di:

- rendere pubblica qualsivoglia informazione assegnata per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (con particolare riguardo alla username ed alla password, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Società);
- usare negligenza nella custodia della password assegnata per l'accesso ai sistemi informativi della società (lasciarla in vista sulla scrivania o inserita in cassette o scomparti facilmente accessibili a terzi, ecc.);
- intraprendere azioni atte a superare o disattivare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;

- assicurare la veridicità delle informazioni contenute in qualsivoglia atto e/o documento informatico.

PROCEDURE SPECIFICHE

ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi oltre ai principi generali descritti nel presente modello anche i principi specifici di seguito riportati per la gestione e l'utilizzo delle risorse informatiche o telematiche.

- 1) la società adotta un approccio di gestione dei sistemi informativi aziendali basato sul rispetto degli standard di sicurezza attiva e passiva volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- 2) l'accesso ai sistemi informativi aziendali è possibile solo previa opportuna identificazione da parte dell'utilizzatore a mezzo di codice di identificazione e password assegnati dalla società;
- 3) la password inizialmente assegnata dalla società deve essere modificata dall'utente a seguito del primo accesso e comunque secondo la periodicità stabilita dalla società avuto riguardo alla frequenza di utilizzo e alla criticità dei dati cui si accede a mezzo della password. Al riguardo si sconsiglia l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- 4) ogni destinatario è tenuto ad attivare le misure necessarie per la protezione del sistema avendo cura che terzi non possano accedere allo stesso. A tale proposito, tutti gli utenti quando si allontanano dalla postazione devono uscire dal sistema o attivare il blocco dell'accesso e devono spegnere la macchina al termine della giornata lavorativa;
- 5) i poteri assegnati al profilo utente e le mansioni assegnategli dalla società devono essere coincidenti e tale coincidenza deve essere puntualmente verificata dalla società sia in caso di assegnazione della risorsa ad altra attività sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la società;
- 6) tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete aziendale sono oggetto di monitoraggio periodico;
- 7) ogni risorsa deve essere adeguatamente e periodicamente formata ed informata sui comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi oltre che sulle conseguenze penali in caso di commissione di illecito;

Ad integrazione dei principi procedurali sopra indicati, sono fatte salve le procedure aziendali di maggiore tutela o più specifiche per lo svolgimento di attività connesse alle aree a rischio.

**PARTE SPECIALE VII REATI DI CRIMINALITA'
ORGANIZZATA TRANSAZIONALE - RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI
PROVENIENZA ILLECITA
(ART. 25 octies D. Lgs. 231/2001)**

1) art. 416 c.p.: associazione per delinquere

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, solo per tale fatto, con la reclusione da tre a sette anni.

Si fa presente che:

- Oggetto giuridico è il pericolo per l'ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.
- Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù", 601 c.p. "Tratta di persone", 602 c.p. "Acquisto o alienazione di schiavi", ovvero alla commissione di reati relativi all'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3-bis del D. Lgs. 286/1998, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

2) art. 416-bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Si precisa che:

- Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
- L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

- Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

3) **art. 416 ter c.p.:** Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Si fa presente che con tale norma il legislatore ha inteso attribuire specifica rilevanza al fenomeno del cd. voto di scambio, qualora esso si realizzi nella forma della erogazione di denaro al sodalizio mafioso che prometta in cambio voti al politico.

4) **art. 377 bis:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Punisce la condotta di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

Con riferimento alla responsabilità dell'Ente, è ipotizzabile il caso del dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni per evitare un maggiore coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'Ente collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

*

5) **art. 648 c.p.:** ricettazione

punisce fuori dei casi di concorso nel reato chi al fine di procurare a sè o ad altri un profitto acquista riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare ricevere od occultare.

6) **art. 648 bis c.p.:** riciclaggio

punisce fuori dei casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta di sostituzione si può realizzare con operazioni bancarie, finanziarie, commerciali attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del denaro in titoli di stato azioni gioielli, ecc.

La condotta di trasferimento di può realizzare attraverso cambiamenti nell'intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario ecc.

7) **art. 648 ter c.p.:** impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

AREE A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini della presente Parte Speciale VII, nell'ambito della gestione, da parte dei destinatari del Modello, dei rapporti con soggetti esterni all'azienda, con riferimento, in particolare a:

- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere proposte dall'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da esponenti aziendali (amministratori, dirigenti, dipendenti), consulenti e partner.

OBIETTIVI

Obiettivo della presente parte speciale è che tali soggetti si attengano nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della società a regole di condotte conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire la commissione dei reati di criminalità organizzata transazionale, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare questa parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e procedurali specifici cui gli esponenti aziendali i consulenti e i partner sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello organizzativo;
- fornire all'ODV gli strumenti necessari per svolgere le attività di controllo monitoraggio e verifica.

Nell'espletamento della loro attività i Destinatari devono conoscere e rispettare oltre al presente Modello, il Codice Etico e ogni altro regolamento interno vigente nella Società.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza ed il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare nell'espletamento delle attività a rischio i Destinatari compresi anche Consulenti e Partner dovranno rispettare le seguenti regole di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie previste dalle norme sui delitti informatici e di trattamento illecito dei dati;
- astenersi dal tenere comportamenti anche solo potenzialmente idonei a diventare presupposto dei delitti descritti in questa parte speciale;
- tenere un comportamento corretto e trasparente nel pieno rispetto di leggi e regolamenti nonché delle procedure aziendali interne

PROCEDURE SPECIFICHE

ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi oltre ai principi generali descritti nel presente modello anche i principi specifici di seguito riportati.

- 1) in caso di contratti di acquisto/vendita con controparti estere, verifica nelle liste dell'UIC di tali controparti;
- 2) verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari e dei fornitori di beni e servizi (ad es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, acquisizione di informazioni commerciali sulla società, sui soci e amministratori; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato ecc.);
- 3) controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi (verifica della sede legale della società [paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo], verifica della sede legale degli istituti di credito utilizzati dalle società controparti);
- 4) determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- 5) trasparenza e tracciabilità degli accordi con imprese estere per la realizzazione di investimenti;
- 6) verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazione.
- 7) previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (ad es. divieto di pagamenti in contanti, di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o valuta estera).

PARTE SPECIALE VIII NUOVI REATI EX LEGE 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 190 del 2012 , avvenuta in data 13 novembre 2012, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, è stato ampliato il numero di fattispecie di reato da inserire in quelli previsti dal DLGS 231 del 2001 inserendovi :

- 1) ART. 319 QUATER : Induzione indebita a dare o promettere utilità**
- 2) ART. 2635 COMMA 3 C.C.:Corruzione tra privati**

La legge stessa ha sostanzialmente, modificato il testo di alcuni reati, già inseriti nell’elenco succitato, come il reato :

- 3) ART. 317C.P. :Concussione,**

il testo di tale articolo, dopo l’ intervento legislativo, così attualmente recita :

“ Il Pubblico Ufficiale che , abusando della sua qualità o dei poteri , costringe taluno a dare o promettere indebitamente altrui o ad un terzo , denaro o altra utilità.”

Quindi, rispetto al testo previgente abbiamo la scomparsa dell’incaricato di pubblico servizio, , in qualità di soggetto attivo del reato , e , poi, la scomparsa del verbo “induce”; tale scomparsa crea una simmetria con il nuovo articolo 319 quater , succitato , il quale così viene formulato:

“Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo , denaro o altra utilità “

2) Corruzione tra privati: è un reato previsto dal codice civile che trova ragion d’essere nella modifica del testo previgente del’ art. 2635 C.C. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità , e si caratterizza , per il fatto che si consuma nel momento della verifica di un danno in capo alla società di appartenenza dell’autore del fatto incriminato.

Questa fattispecie di reato rientra pienamente nei reati societari e, pertanto, e’ stato inserito nell’art. 25 ter del DLGS 231 del 2001.

Si evidenzia che ,l’inserimento del solo comma terzo del succitato articolo, all’interno del D.LGS. 231 , caratterizza, ai fini del presente modello, il solo caso in cui il soggetto attivo appartenga all’ente corrompente, non il caso contrario, e questo , per l’evidente ragione che se la consumazione del reato si ha nel momento di verifica di un danno, per la società di appartenenza del corrotto , questa non può considerarsi soggetto che ottiene un “vantaggio “, come richiede la 231.

Queste modifiche legislative , portano ,di conseguenza , per il presente modello i seguenti cambiamenti , anche se all’interno dei procedimenti già ivi previsti :

1)CONCUSSIONE :Viene limitato il numero dei soggetti attivi del reato , e ciò avrà rilevanza e sarà tenuto in debito conto nell’elaborazione dell’Analisi dei Rischi e nel Modello Organizzativo

2)ART.319 QUATER :Punisce tutti e due i soggetti del reato ed ha una applicazione totalizzante, ponendosi a metà strada tra i due reati , già esistenti di corruzione e concussione, già previsti nel presente Modello.

3)ART. 2635 C.C. : questo reato di corruzione tra privati, amplia , e di molto, i soggetti e le aree coinvolte dal Modello.

La società e l'Organismo di Vigilanza si attiveranno, a seconda dei compiti, con sistema di controlli sui soggetti in grado di operare, per evitare comportamenti perseguibili ai sensi del succitato articolo, tenendo ben presente la discriminate applicativa, del nocumento subito o arrecato.

VIII CODICE DISCIPLINARE FORGIATURA MORANDINI SRL

PREMESSE

In materia di *modelli di organizzazione e gestione* (ex D.Lgs 231/2001), sia la disciplina generale e di riferimento del D.Lgs 231/01 che quella particolare dell'art. 30, III° comma, del D.Lgs 81/2008 (norma di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) prevedono e prescrivono l'adozione da parte di ogni Società di "*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo*".

Nell'ambito e nel contesto delle prescrizioni sopra richiamate, Forgiatura Morandini srl ha elaborato un sistema disciplinare contro le infrazioni e le violazioni del personale alle previsioni ed alle misure contenute nel Modello Organizzativo.

Il sistema disciplinare è stato elaborato nel rispetto - ed entro i limiti - della più generale disciplina di legge in materia di sanzioni disciplinari (ex art. 7 L. 300/70, artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.), nonché di quella specifica prevista nei contratti economici collettivi applicabili ai rapporti di lavoro del personale CCNL Metalmeccanici.

Principi generali:

1. L'elaborazione del presente codice disciplinare e del sistema sanzionatorio quivi disciplinato è avvenuta nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità delle mancanze e delle violazioni alle quali la stessa sanzione disciplinare si riferisce.
2. Nella determinazione della tipologia e dell'entità di ciascuna sanzione, Forgiatura Morandini ha tenuto in considerazione i seguenti criteri generali:
 - a) rilevanza degli obblighi e delle previsioni violate da valutarsi anche in relazione al grado di danno e pericolo arrecato all'Azienda, nonché alle situazioni di danno e pericolo derivanti ai colleghi di lavoro ed in generale al personale di Forgiatura Morandini in relazione all'infrazione;
 - b) intenzionalità del lavoratore nell'infrangere le previsioni del modello organizzativo;
 - c) grado di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto che commette l'infrazione, da valutarsi anche in relazione alla prevedibilità dell'evento conseguente alla violazione;
 - d) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente che commette l'infrazione;
 - e) sussistenza di circostanze aggravanti, da valutarsi con particolare riguardo all'infrazione commessa dal lavoratore, ad eventuale recidiva e ad ogni altra infrazione disciplinare commessa nei due anni precedenti;
 - f) concorso nell'infrazione di più lavoratori.
3. Qualora con un'unica azione il dipendente violi più previsioni contenute nel modello organizzativo di Forgiatura Morandini, ai fini dell'applicazione della sanzione, la

Società potrà applicare un'unica e più grave sanzione che tenga conto sia del provvedimento disciplinare applicabile per ogni singola infrazione, sia del numero di disposizioni violate e della loro rilevanza.

4. Per infrazioni di particolare gravità, in sede di contestazione, Forgiatura Morandini si riserva la facoltà di attivare - ove ritenuto necessario - la sospensione cautelare del dipendente dal lavoro ma non dalla retribuzione per tutta la durata del procedimento disciplinare.
5. Il presente Codice Disciplinare è integrativo delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro del personale della Società, per le quali resta confermata la loro vigenza ed efficacia.
6. Il presente codice disciplinare è relativo alle violazioni delle prescrizioni previste nel Modello Organizzativo e segnatamente dalle Regole di comportamento e dei doveri del personale individuati nel testo del Modello stesso, riportati nel presente codice e pubblicizzati per estratto anche mediante affissione ai sensi dell'art. 7 L. 300/70.
7. Il presente Codice Disciplinare è portato a conoscenza di tutto il personale dipendente di Forgiatura Morandini a mezzo affissione nelle bacheche del personale presenti in sede e nelle unità produttive.

Sanzioni disciplinari:

Le sanzioni disciplinari applicabili per le ipotesi di violazione alle norme del Modello Organizzativo Forgiatura Morandini (ex D.Lgs 231/2001) sono:

- I. rimprovero scritto;
- II. multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione base;
- III. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- IV. licenziamento.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sopra richiamate, avverrà previo esperimento della procedura prevista dall'art. 7 della L. 300/70.

CODICE DISCIPLINARE FORGIATURA MORANDINI SRL

PARTE APPLICATIVA

La disciplina nel rapporto di lavoro subordinato presso Forgiatura Morandini srl è regolata dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalle previsioni sanzionatorie riportate nel Modello Organizzativo della società comprensivo del Codice Etico, predisposto in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 81/2008.

Tale Modello è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3/8/2011, portata a conoscenza di tutti i lavoratori mediante inserimento nel sito aziendale www.morandini.it.

Il testo integrale del Modello Organizzativo, comprensivo del correlato sistema sanzionatorio, si trova affisso con le modalità e per gli effetti previsti dalla Legge 300/70, all'art. 7.

Sono rilevanti sotto il profilo disciplinare le seguenti norme e previsioni:

a) Previsioni della legge:

Art. 2104 del Codice Civile. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105 del Codice Civile. Obbligo di fedeltà. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per proprio conto o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106 del Codice Civile. Sanzioni disciplinari. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione ed in conformità delle norme.

Art. 2119 del Codice Civile. Recesso per giusta causa. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda,

b) Previsioni della contrattazione collettiva.

b.1) Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 20 gennaio 2008 per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti:

sezione IV

disciplina del rapporto individuale di lavoro

titolo VII

rapporti in azienda

art. 8

Provvedimenti disciplinari

L'inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dare luogo secondo la gravità dell'infrazione all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale
- 2) ammonizione scritta
- 3) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al massimo di tre giorni;
- 5) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito in sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce ovvero di un componente la rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c), e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Art. 9

ammonizioni scritte, multe e sospensioni

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:

- 1) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- 2) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

- 3) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- 4) esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- 5) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
- 6) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- 7) fuori dell'azienda compia per conto terzi lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
- 8) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- 9) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
- 10) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento dei danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o in mancanza di queste alla Cassa mutua malattia.

Art. 10

Licenziamenti per mancanze

A) In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) insubordinazione ai superiori;
 - b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
 - c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
 - d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
 - e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
 - f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- h)= recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

B) licenziamento senza preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) grave insubordinazione ai superiori;
- b) furto nell'azienda;
- c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda;
- d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
- e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
- h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 11

sospensione cautelare non disciplinare

In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 10 (senza preavviso), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.

Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

c) Previsioni disciplinari collegate con il Modello Organizzativo.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO AI QUALI DEVE ATTENERSI IL PERSONALE

Le persone che fanno parte dell'organizzazione della società sia come Amministratori, che come procuratori, dipendenti e collaboratori devono osservare i seguenti principi:

1. Ogni soggetto deve svolgere la propria attività con diligenza, correttezza ed efficienza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le responsabilità relative, con lealtà nei confronti di Forgiatura Morandini srl
2. Nello svolgimento delle proprie mansioni ogni dipendente e collaboratore dovrà rispettare con la massima scrupolosità il Modello Organizzativo e le leggi vigenti. In

nessun caso il perseguimento di interessi di Forgiatura Morandini srl potrà giustificare comportamenti men che corretti.

3. Il personale, nell'esecuzione delle mansioni ed attività di lavoro, deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. Pertanto, nello svolgimento delle prestazioni lavorative ciascun dipendente o collaboratore è tenuto ad attenersi e ad osservare scrupolosamente le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
4. Il personale non potrà utilizzare a fini personali beni aziendali in sua dotazione d'uso (se non autorizzato), né utilizzare per fini personali le informazioni delle quali possa essere venuto a conoscenza nello svolgimento degli incarichi ai quali è stato assegnato. Il personale non potrà accettare o effettuare per conto proprio o nell'interesse di terzi, pressioni, segnalazioni o raccomandazioni che possano recare pregiudizio a Forgiatura Morandini srl o indebiti vantaggi per sé, per terzi o per la Società stessa; il personale dovrà respingere ed astenersi dal fare promesse indebite di denaro e/o altre utilità.
5. Il personale deve perseguire nello svolgimento delle proprie mansioni gli obiettivi e l'interesse di Forgiatura Morandini, nel rispetto dei principi individuati nel Codice Etico. Ogni soggetto dovrà rendere immediatamente edotto il proprio referente di eventuali situazioni nelle quali lui stesso o persona a sé legata abbia un conflitto di interesse con la società, impegnandosi a rispettare le decisioni che Forgiatura Morandini potrà assumere.
6. Il personale deve trattare con assoluta riservatezza ogni informazione inerente l'attività di Forgiatura Morandini nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne.
7. Il personale deve rispettare la regolamentazione aziendale relativa all'utilizzo corretto degli strumenti informatici e dalle altre istruzioni operative, debitamente pubblicizzate. In particolare dovrà astenersi dal navigare su siti internet con contenuti indecorosi, offensivi od illeciti e comunque estranei alla proprie mansioni contrattuali. Inoltre il personale dovrà astenersi dall'inviare messaggi di posta elettronica minatori od ingiuriosi o dall'utilizzare linguaggio improprio che possa creare offesa alle persone e/o danno all'immagine aziendale.

*

a) Doveri del personale (in generale)

Le persone devono agire lealmente, al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro e di ottemperare alle previsioni del Codice Etico.

1. Forgiatura Morandini srl si attende dai propri dipendenti un impegno a conoscere e ad attuare quanto previsto dalle procedure e dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni onde assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. Essi debbono quindi elaborare i propri documenti in modo chiaro e completo, consentendo eventuali verifiche da parte di soggetti, interno od esterni, autorizzati a farne richiesta.

2. Dipendenti e collaboratori ad ogni livello, anche esterni, debbono trattare con la massima riservatezza ogni informazione e notizia e conoscenza aziendale. Le informazioni più significative che Forgiatura Morandini srl acquisirà o elaborerà saranno considerate informazioni riservate ancorchè acquisite da e/o riguardanti terzi (clienti, consulenti, partners commerciali, dipendenti). Le persone che nell'espletamento delle proprie mansioni dovessero venire in possesso di informazioni, materiali e documenti riservati, dovranno informare i propri referenti.

Sia durante il rapporto di collaborazione che successivamente al suo scioglimento, le persone potranno utilizzare i dati riservati in loro possesso unicamente nell'interesse di Forgiatura Morandini srl e mai a beneficio proprio o di terzi.

3. Dipendenti e collaboratori dovranno astenersi dall'utilizzo di mezzi illeciti tesi ad acquisire informazioni riservate su altre imprese e soggetti terzi. Coloro che, nel quadro di un rapporto contrattuale, venissero a conoscenza di informazioni riservate su altri soggetti, saranno tenuti a farne esclusivamente l'uso previsto nel contratto stesso. Il personale non può chiedere, ricevere o utilizzare informazioni riservate relativi a soggetti terzi. Se si apprendessero informazioni riservate sul conto di altri soggetti che non siano già assoggettate ad un patto di riservatezza, si dovrà riferire al proprio superiore per ricevere istruzioni relative al trattamento dei dati riservati così acquisiti.

4. Tutto il personale deve evitare ogni situazione nella quale si possano manifestare conflitti di interesse. Tutto il personale deve astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari presentatesi nel corso ed a causa dello svolgimento delle proprie mansioni.

In via meramente esemplificativa originano un conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- esercitare in proprio, anche attraverso prestanome o familiari, attività in concorrenza con quella di Forgiatura Morandini srl;
- svolgere una funzione direttiva o di vertice (consigliere di amministrazione, direttore, dirigente, responsabile di funzione) ed avere nel contempo interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (partecipazione al capitale, consulenze professionali, cointeressenze anche per singoli affari) anche per il tramite di familiari;
- curare i rapporti con i fornitori e contemporaneamente prestare (anche da parte di un familiare) attività lavorativa presso i fornitori stessi;
- accettare compensi o favori da soggetti o imprese che sono o desiderino entrare in rapporti di affari con Forgiatura Morandini srl.

Qualora si verifichi anche la sola apparenza di un conflitto, il soggetto interessato è tenuto a informare il proprio superiore per le necessarie valutazioni.

Ogni dipendente o collaboratore è tenuto a dare informazioni - ove richiesto - in ordine alle attività svolte al di fuori del rapporto di lavoro qualora queste possano apparire in conflitto di interessi con Forgiatura Morandini srl.

5. Forgiatura Morandini fa divieto al proprio personale di sollecitare, accettare o ricevere denaro, dono o compensi (al di là di donazioni d'uso di valore simbolico comunque di valore inferiore a Euro 25) da fornitori, clienti o da altri soggetti con i quali sia in corso un rapporto di affari.

Il personale non deve accettare prestazioni o compensi che possano influire sulle azioni da intraprendere e sullo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale dovrà fare quanto possibile per segnalare ai soggetti indicati al capoverso che precede la propria indisponibilità ad accettare doni o favori, anche se effettuati per il tramite di terzi.

Il personale che dovesse ricevere omaggi o benefici eccedenti il valore simbolico di Euro 25 dovrà senza indugio informare il proprio referente per far notificare al mittente la politica di Forgiatura Morandini srl sul punto.

6. Forgiatura Morandini srl condanna ogni tipo di attività criminale ed antisociale e ribadisce il più fermo intendimento di non aver parte in tali fenomeni.

Forgiatura Morandini srl fa divieto a tutto il personale di intrattenere rapporti di alcun genere con organizzazioni ed elementi coinvolti in tali attività.

Di fronte a domande estorsive, il personale rifiuterà ogni compromesso e si asterrà da qualsiasi prestazione richiesta, sia in denaro che in attività, provvedendo ad informare immediatamente i propri superiori per le decisioni del caso.

b) Doveri del personale/collaboratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. T.U. Sicurezza - D.Lgs 81/2008)

Tutto il personale ed i collaboratori di Forgiatura Morandini srl sono tenuti a:

1. osservare con scrupolo e diligenza le disposizioni e le istruzioni aziendali impartite a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro ed in particolare a tutela della protezione collettiva ed individuale;
2. sottoporsi ai controlli sanitari disposti e/o richiesti dal Medico Competente;
3. utilizzare con scrupolo e diligenza i macchinari, le attrezzature e gli utensili aziendali, i mezzi di trasporto, eventuali sostanze e preparati pericolosi impiegati durante le attività di lavoro ed ogni altra attrezzatura di lavoro, dispositivo di sicurezza e di protezione individuale nel rispetto delle procedure e prescrizioni aziendali, avendo cura di mantenere gli stessi in perfetta conservazione ed efficienza;
4. segnalare immediatamente ai superiori ed all'ODV ogni eventuale problema di funzionamento e/o carenza di efficienza dei macchinari, delle attrezzature e degli utensili aziendali e di ogni altra attrezzatura di lavoro, dispositivo di sicurezza e di protezione individuale utilizzati sia direttamente che da altri dipendenti;
5. segnalare immediatamente ai superiori ed all'ODV ogni eventuale situazione di pericolo della quale venga a conoscenza, adoperandosi - per quanto di competenza e nella possibilità - ad eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed imminente;
6. non rimuovere e/o alterare e/o modificare i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale o di segnalazione o di controllo presenti sugli impianti, sui macchinari, sulle attrezzature, sugli utensili aziendali;
7. non compiere alcuna azione né prendere iniziative o effettuare manovre che possano compromettere la sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ciò sia per la propria salute e sicurezza che per quella degli altri dipendenti e collaboratori presenti nel luogo di lavoro;
8. contribuire e collaborare con il datore di lavoro per il miglior e più efficiente adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai

Il dipendente della società che non ottemperi alle norme ed alle procedure previste dal presente Modello Organizzativo e del Codice disciplinare in esso incluso contravviene all'obbligo di diligenza sul posto di lavoro che è posto a suo carico dall'art. 2104 del

Codice Civile e lede il rapporto fiduciario con la società nella sua qualità di datore di lavoro, ferma restando la rilevanza degli eventuali inadempimenti anche sotto il profilo delle prescrizioni e previsioni di legge poste della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (ex D.Lgs 81/2008).

I comportamenti dei lavoratori dipendenti della società che costituiscano violazione del Modello Organizzativo e delle regole comportamentali in esso modello contenute, costituiscono illecito disciplinare e giustificano l'avvio delle procedure disciplinari e sanzionatorie di seguito individuate.

Le sanzioni irrogabili vanno viste all'interno del sistema disciplinare generale collegato al rapporto di lavoro e verranno applicate nel rispetto delle previsioni e delle procedure dell'art. 7 Legge 300/70, di eventuali normative speciali applicabili e dei Contratti Nazionali di settore applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello Organizzativo fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, nei termini che vengono di seguito descritti:

Provvedimento Disciplinare	Mancanza disciplinare
Rimprovero Scritto	Vi incorre il lavoratore che commetta violazioni di lieve entità, quali, ad esempio: - l'inosservanza delle procedure o prassi aziendali dalle quali però non derivi pregiudizio alle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; - l'omissione ingiustificata dei controlli previsti nelle aree individuate come a rischio; - la mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV; - l'adozione di un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello.
Multa	Vi incorre il lavoratore, in relazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze: - recidiva, nei precedenti due anni, in una delle violazioni di lieve entità che siano state più volte contestate con irrogazione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto; - violazione, nello svolgimento dell'attività di lavoro nelle aree considerate a rischio e comunque nei luoghi di lavoro, delle prescrizioni del Modello.
Sospensione dal Servizio e dalla retribuzione	Vi incorre il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento di attività nei luoghi di lavoro ed anche nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero compiendo atti contrari all'interesse dell'Ente, arrechi danno all'Ente stesso, o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, ovvero commetta qualsiasi mancanza che

	comprometta o rechi pregiudizio lieve alla salute ed alla sicurezza del posto di lavoro, creando una situazione di potenziale pericolo per sé e/o per i colleghi.
Trasferimento per punizione	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del Modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001.
Licenziamento con Indennità sostitutiva di preavviso	Vi incorre il lavoratore che, operando in aree a rischio, adotti comportamenti fortemente difforni da quanto stabilito nei protocolli del Modello, oppure comportamenti gravi già censurati in precedenza o, ancora, azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal Dlgs 231/2001 e/o determini situazioni di sensibile pericolo e rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Licenziamento senza preavviso	Vi incorre il lavoratore che adotti, nello svolgimento dell'attività in aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello o della legge, tale da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione all'Ente delle misure previste dal D. Lgs 231/2001, con conseguente grave nocumento patrimoniale e di immagine per l'Ente stesso e determinazione di situazioni di grave e considerevole pericolo e rischio per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTE SPECIALE IX : NUOVI REATI 231-ELENCAZIONE COMPLETA

A seguito di una ,ulteriore, modifica dell'elenco dei Reati 231, l'elenco e' stato ulteriormente aumentato e , pertanto il presente modello , viene integrato comprendendo nell'ambito di tutela anche le nuove fattispecie , ove compatibili con l'attivita' della Forgiatura Morandini .
In conseguenza il nuovo elenco e' cosi' composto :

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.)

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L n. 105/2019]

Documenti informatici(art. 491-bis c.p.)

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1. Comma 11, D.L.21 settembre 2019 , n.105)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/201 e dalla l.n.3 del 2019]]

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
[aggiunto dalla legge n. 262/2005]
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)

Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
Tratta di persone (art. 601 c.p.)
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) Articolo modificato dal D.Lgs 107/2018)

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg UE N. 596/2014)
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE N. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n.

231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati

atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)

20. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

21. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

Frodi in competizioni sportive (art. 1 L. 401 del 2019)

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401 del 1989)

23. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 introdotta dalla nuova legge di bilancio 2020:

Nei delitti contenuti nel d.lgs 231/2001 viene aggiunto l'**articolo 2 che punisce la frode mediante fatture false**. L'articolo 25-quinquiesdecies stabilisce che «in relazione alla commissione del presente delitto, si applica all'ente la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**».

L'importo di una quota è imposta dal legislatore, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, parte da un valore minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. Per cui, la sanzione può arrivare fino alla cifra di 774.500 euro. L'introduzione della responsabilità ex d.lgs 231/2001 anche per i delitti fiscali arriva direttamente dall'Unione Europea, dalla Direttiva 1371/2017, c.d. Pif, la quale, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Ue, impone che per le frodi Iva, quantomeno per quelle gravi (ovvero che «siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000.000 euro»), sia prevista, oltre a una **pena massima di almeno quattro anni di reclusione per le persone fisiche, anche la responsabilità delle persone giuridiche**.

INTRODUZIONE DI PROCESSI DI CONTROLLO PER NUOVI REATI TRIBUTARI

Come indicato nel capitolo precedente del presente modello , con decorrenza dal dicembre 2019 i reati sono stati riconosciuti come facenti parte dei c.d. reati 231 , in quanto , come prevede il D.Lgs. 231, la responsabilità delle società' che è stata estesa ai reati tributari. La normativa è ancora in itinere , ma e' meglio attivarsi per tempo.

Il decreto di attuazione della Direttiva PIF, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri a gennaio 2020, amplierà le fattispecie di reato tributarie che determinano la responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs. 231.

Come conseguenza di cio' il campo fiscale entra nell'obbligo di Controllo, sia interno , che esterno, delle società' che devono aggiornare , il Modelli 231 con l'adozione di ulteriori sistemi di controllo, aumentando i soggetti che supervisionano le varie operazioni societarie, dalle quali possono nascere queste tipologie di reato ,e cioe' il Responsabile finanziario , il Revisore di conti, il Presidente del collegio sindacale, il commercialista ed, infine , l'Organismo di Vigilanza. , .

1. ILLECITI FISCALI DIVENUTI REATI 231

Il Decreto Fiscale denominato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", approvato il 24 dicembre 2019 annovera tra i reati previsti dal D.Lgs. 231 dei particolari illeciti i seguenti , che sono relativi all' IRES e all' IVA :

- 1. dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti;*
- 2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*
- 3. emissione di fatture per operazioni inesistenti;*
- 4. occultamento o distruzione di documenti contabili;*
- 5. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.*

Come gia' detto in precedenza, pero', il Consiglio dei Ministri ha preliminarmente approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva PIF europea quando verra' reso esecutivo , amplierà il numero di tali tipologie di reato tributario, comprendendo nella disciplina 231 i seguenti dei reati quando in fossero elementi di transnazionalità e rilevanza (evasione di imposta IVA in misura superiore a 10 milioni di Euro):

- 1. delitti di dichiarazione infedele;*
- 2. delitti di omessa dichiarazione;*
- 3. ipotesi di delitto tentato e non solo consumato;*
- 4. delitti di indebita compensazione.*

La gestione societaria della variabile fiscale, in conseguenza di queste modifiche normative, entra ,pertanto , negli obblighi previsti dalla normativa di questo specifico settore

2.ADEGUAMENTO DEL MODELLO 231 SULLA BASE DI QUESTE NOVITA' LEGISLATIVE

A seguito dell'ingresso di questi nuovi delitti, il modello 231 della Forgiatura Morandini verrebbe aggiornato prevedendo che siano disposte le seguenti operazioni da parte della società stessa su incarico del legale rappresentante e presidente, e sotto la supervisione degli organi deputati al controllo amministrativo, contabile e tributario:

- a) Una Analisi della storia fiscale della Società comprendente la ricognizione dei modelli di compliance già esistenti.
- b) Una mappatura dei processi e attività sensibili a rischio di commissione dei nuovi reati.
- c) Una Analisi, valutazione e sviluppo del Sistema di Controllo Interno.

La società, come sopra anticipato, intende gestire la variabile fiscale, svolgendo una valutazione dei rischi connessi ai reati tributari previsti dalla normativa succitata, utilizzando le professionalità interne alla stessa, il direttore finanziario, e con l'ausilio di professionisti esterni, quali il commercialista e il revisore dei conti. Inoltre richiederebbe una particolare attenzione su questi argomenti all'organo interno di controllo, il collegio sindacale. Il tutto sotto la supervisione dell'ODV.

Questi soggetti sottoporrebbero tutti i processi aziendali e le transazioni che possono dare luogo a conseguenze e rischi di natura fiscale, per quanto di loro competenza, ad un modello di controllo strutturato.

Il Modello 231, attraverso l'opera dei succitati soggetti, sarà un valido strumento per garantire l'effettiva attuazione ai principi di controllo previsti dallo stesso e consentire ai soggetti succitati, di svolgere attività di monitoraggio e verifica continua sull'adeguatezza dei controlli implementati, a seguito dell'introduzione degli illeciti tributari.

Tutti coloro che, a seguito di quanto previsto nel presente capitolo sono dotati di potere di controllo, hanno ricevuto apposita dettagliata informativa.

ADATTAMENTO PROTOCOLLO 231 PER GESTIRE IL RISCHIO DI PARTICOLARI REATI PRESUPPOSTO IN PERIODO DI CORONAVIRUS

Il COVID -19 e' stato definito come rischio "d'impresa ,sia dalla dottrina , sia dalla prassi , e, di conseguenza va mitigato attraverso il ruolo degli organi di controllo societari , che sono chiamati a monitorare costantemente l'adattamento delle imprese alle esigenze ed ai rischi , generati dalla pandemia .

1.Sicurezza sul lavoro

I protocolli , previsti dal presente modello vengono adeguati per la gestione dei rischi, derivanti dalla responsabilita' penale delle persone giuridiche in materia di reati 231 , partendo dall'aumentato rischio sanitario.

La Forgiatura ha immediatamente informato, tramite dettagliate informative fatte sottoscrivere e consegnate ,sia i dipendenti sia i terzi, che con la stessa vengono in contatto, sui rischi collegati al virus e le precauzioni ex lege richieste e prese dall'azienda, per attenuare ,al massimo consentito, l'eventualita' di reati in materia di sicurezza sul lavoro .

La societa' , inoltre , ha massicciamente sanificato ,come da normativa, gli ambienti, ha dotato il personale dei dispositivi previsti , ed ha ripreso l'attivit  in condizioni di massima sicurezza , il tutto sotto la supervisione del responsabile della sicurezza e dei soggetti abilitati in azienda.

2. Rischio da infiltrazione criminalita' organizzata

La crisi economico-finanziaria ,generata dal blocco forzato delle attivita' produttive , aumenta il rischio di infiltrazioni mafiose nel tessuto imprenditoriale e, quindi, il presente modello viene implementato con un aumento dell'attenzione dei soggetti a deputati ad evitare che cio accada; il tutto per verificare la tenuta delle misure di prevenzione collegate ai reati societari , informatici, tributari nonche' agli artifici finalizzati all'indebito ottenimento , ed utilizzo , di finanziamenti con garanzia pubblica o di sovvenzioni di vario genere .

L'ODV , avra' pertanto potere di richiesta immediata di informazioni sulle iniziative prese in questi campi , con interazione con l'amministrazione della societa' , l' RSPP, il medico competente, e con i responsabili delle aree piu' a rischio di infiltrazione criminale.

IL tutto , se necessario, attraverso strumenti telematici e videoconferenze .

L'ODV operera' come sollecito e controllo sull'adozione , ed il mantenimento, delle misure atte al contenimento massimale del rischio succitato.